

Reg.(CE) 796/04 e Reg.(CE) 1975/06 della Commissione

**Documento di lavoro
sulle riduzioni ed esclusioni in materia di condizionalità
e di sostegno allo sviluppo rurale 2007-2013**



Rete Rurale Nazionale 2007.2013 - ITALIA
Rete di Reti nel Network Europeo per lo Sviluppo Rurale



**il FUTURO
nella RETE**

Documento realizzato da:
Direzione generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi”

Direttore Generale:
Dott. Giuseppe Blasi

Cura del documento:
Dott. Camillo Zaccarini Bonelli (ISMEA)

Hanno collaborato alla redazione:
Dott. Francesco Morganti (ISMEA)
Dott. Antonio Frattarelli (ISMEA)
Dott.ssa Letizia Atorino (ISMEA)
Dott.ssa Leila Maria Morelli (MIPAAF)

Grafica:
Roberta Ruberto (MIPAAF)

Il documento è stato realizzato nell'ambito dell'attività della Rete rurale nazionale, Azione 1.1.1 Supporto orizzontale alle amministrazioni coinvolte nella gestione dei PSR.

INDICE

1. Finalità del documento.....	5
2. Base giuridica.....	5
3. Ambito di applicazione	6
4. Infrazioni dei requisiti di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e per i PSR 2007-2013	6
4.1 La regolamentazione comunitaria.....	6
4.2 La disciplina nazionale attuativa delle disposizioni comunitarie e ad esse complementare.....	7
4.3 Esempi.....	7
5. Infrazioni di impegni per tutte le misure dei PSR.....	10
5.1 Le regole di riduzione ed esclusione per le misure a superficie	10
5.2 Le regole di riduzione ed esclusione per le misure d'investimento.....	20
5.3 Aspetti orizzontali comuni a tutte le misure dei PSR	24
Allegato 1.....	26
Allegato 2.....	29
Allegato 3.....	42

Documento di lavoro sulle riduzioni ed esclusioni in materia di condizionalità e di sostegno allo sviluppo rurale 2007-2013

1. Finalità del documento

Il documento intende fornire un *quadro coordinato* della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni del sostegno pubblico ove siano accertate inadempienze a carico dei requisiti di ammissibilità e/o di condizionalità, in particolare nell'ambito della politica di sviluppo rurale 2007/2013. Ovviamente, le indicazioni esplicative specifiche per la condizionalità hanno diretta rilevanza anche per i regimi di aiuto diretto della PAC.

I principali destinatari ai quali si rivolge il presente documento, coerentemente con le priorità e le azioni di supporto alle Amministrazioni previste nel quadro della Rete rurale nazionale, sono le Autorità pubbliche coinvolte nell'attuazione, controllo e applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da applicare nel primo e/o nel secondo pilastro della PAC.

I destinatari ultimi delle informazioni restano comunque tutti i membri della rete rurale nazionale e, in via prioritaria, gli agricoltori e i beneficiari dei contributi pubblici della PAC e dello sviluppo rurale. A favore di questi ultimi resta comunque indispensabile attivare, anche su diretta iniziativa delle Regioni e Province Autonome e delle Autorità di gestione dei PSR, specifici interventi divulgativi e formativi sulle complesse tematiche trattate nel seguito.

2. Base giuridica

La disciplina delle riduzioni ed esclusioni in materia di sviluppo rurale è trattata dal **regolamento (CE) 1975/2006** recante l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. Talune *specifiche* disposizioni sono contenute anche nel **regolamento (CE) 1974/2006** relativo agli aspetti applicativi del **regolamento (CE) 1698/2005** sul sostegno allo sviluppo rurale.

Le disposizioni in materia di condizionalità sono disciplinate nei regolamenti **regolamenti (CE) 1782/2003** e nel **regolamento (CE) 796/2004** relativo agli aspetti applicativi della PAC.

Sebbene le nuove norme europee coprano una buona parte delle fattispecie di infrazioni che si possono verificare nella gestione delle misure di sviluppo rurale, occorre prevedere una disciplina integrativa nazionale per dare applicazione alle disposizioni che prevedano esplicitamente o che richiedano implicitamente l'azione sussidiaria dello Stato membro.

Il **decreto ministeriale 20 marzo 2008** (pubblicato sulla GURI n.76 del 31.03.2008) rafforza il quadro delle norme applicative in materia di condizionalità attuate con il **decreto ministeriale 21 dicembre 2006 e s.m.i.**, e delinea un nuovo sistema di applicazione delle riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale 2007-2013 coerente con la normativa comunitaria e improntato su criteri di proporzionalità, efficacia ed effettività delle penalizzazioni finanziarie.

Parimenti, lo sforzo di adeguamento del sistema della irrogazione delle penalizzazioni prevede anche l'aggiornamento in base al nuovo quadro programmatico e regolamentare anche delle disposizioni normative in materia di sanzioni disposte a livello nazionale

(modifica della **Legge 23 dicembre 1986 n. 898** in virtù di una specifica delega contenuta all'articolo 18 della **Legge 25 febbraio 2008 n.34**, Comunitaria 2007).

3. Ambito di applicazione

Le riduzioni ed esclusioni trattate in questo documento si riferiscono:

- alle infrazioni dei requisiti di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e di determinate misure dell'asse 2 e 4 dei PSR 2007-2013 e,
- alle infrazioni di impegni per tutte le misure dei PSR incluse quelle di cui agli articoli 63 c), 66 e 68 del Reg. CE 1698/05.

L'**articolo 1** del decreto 20 marzo 2008, precisa l'ambito di applicazione del provvedimento che si intende applicabile ai **contributi pubblici**. Ne consegue che il provvedimento è applicabile non solo ai regimi di sostegno del FEAGA e del FEASR ma anche ai corrispondenti regimi di aiuto statali o ad altri finanziamenti comunitari compatibili e coerenti con quelli della regolamentazione dello sviluppo rurale.

4. Infrazioni dei requisiti di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e per i PSR 2007-2013

Il presente paragrafo si riferisce ai casi di infrazione dei regimi di aiuti diretti della PAC (primo pilastro) interessati dal rispetto della condizionalità e delle seguenti misure degli assi 2 e 4 dei PSR:

- (211) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- (212) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
- (213) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
- (214) pagamenti agroambientali;
- (215) pagamenti per il benessere degli animali;
- (221) imboschimento di terreni agricoli;
- (224) indennità Natura 2000;
- (225) pagamenti silvoambientali;
- (410) strategie di sviluppo locale, per operazioni connesse a misure dell'asse 2.

4.1 La regolamentazione comunitaria

I regolamenti (CE) 1782/03 e 796/04 definiscono il quadro dei requisiti e delle norme da rispettare e le relative modalità di controllo e sanzione.

Relativamente al solo II pilastro della PAC, il regolamento (CE) 1975/06 dall'articolo 19 al 24 delinea le regole per il rispetto della condizionalità nei PSR, demandando agli Stati membri alcuni aspetti di dettaglio illustrati nel paragrafo seguente.

In sintesi vengono collegate le inadempienze connesse al rispetto della condizionalità dei PSR (articoli 22-24), con il rinvio alle specifiche disposizioni previste nell'ambito della condizionalità.

In aggiunta alle precedenti disposizioni, l'articolo 46 del Reg.(CE) 1974/06 prevede che, in caso di revisione degli impegni di condizionalità durante il periodo di impegno pluriennale delle misure di cui agli articoli 39, 40 e 47 del reg. (CE) 1698/05, il beneficiario possa decidere di cessare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La percentuale di **riduzione per infrazione della condizionalità dei PSR** si applica SEMPRE ai montanti per **MISURA** a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1975/2006 indicate in precedenza¹.

4.2 La disciplina nazionale attuativa delle disposizioni comunitarie e ad esse complementare

Come premesso nel paragrafo 2, il **decreto ministeriale 20 marzo 2008** rafforza il quadro delle norme applicative in materia di condizionalità attuate con il **decreto ministeriale 21 dicembre 2006 e s.m.i.**

Nel seguito viene esplicitato il contenuto delle norme previste al capo II del decreto 20 marzo 2008.

L'articolo 3 fissa un unico tasso di riduzione (20%) per le infrazioni intenzionali, salvo i casi di cumulo disciplinati **dall'articolo 5**. (cfr. esempi del paragrafo seguente).

L'articolo 4 del decreto definisce i casi di esclusione per violazione intenzionale di un impegno pertinente di condizionalità per un *particolare regime di aiuto*, in applicazione dell'articolo 67 paragrafo 2 del Reg. (CE) 796/04.

Nell'allegato 1 del decreto ministeriale 20 marzo 2008 vengono elencati i regimi di aiuto "particolari" per i quali si applicano le esclusioni a norma del citato articolo 67 (2) del R.796/04.

I regimi di aiuto presi in considerazione, selezionati fra tutti quelli elencati nell'allegato I del regolamento CE 1782/03, sono solo quelli accoppiati² e, fra questi, unicamente quelli chiaramente ricollegabili ad impegni di condizionalità connessi ad un determinato settore.³

L'articolo 6 del decreto dà attuazione all'opzione, introdotta all'articolo 6 (3) del regolamento CE 1782/03 dal regolamento (CE) 146/2008, in materia di non applicazione delle riduzioni ed esclusioni di importi inferiori a 100 euro per anno civile per agricoltore (c.d. "*de minimis*" della condizionalità).

L'ulteriore opzione prevista per le infrazioni minori (modifica all'articolo 7 del Reg.(CE)1782/03) verrà recepita con successivo provvedimento ministeriale che ne identifichi i casi specifici di applicabilità.

4.3 Esempi

Applicazione degli articoli 3 e 5 del DM 20 marzo 2008

1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda

1.a. Due infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti

Così come avviene per le infrazioni per negligenza, l'effetto delle infrazioni si somma.

Esempio 1

Infrazioni rilevate:

¹ L'articolo 7 comma 4 del DM estende l'elenco dei CGO includendo i *requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti nel campo di condizionalità "Salute pubblica" ed i requisiti minimi in materia di uso di fertilizzanti nel campo di condizionalità "Ambiente"*. Pertanto le riduzioni ed esclusioni per infrazioni connesse a questi requisiti minimi aggiuntivi per la sola misura 214 - Pagamenti agroambientali, operano a carico dei due citati campi di condizionalità secondo le modalità stabilite dal DM 21/12/06 e dal Capo II del DM riduzioni ed esclusioni del marzo 2008.

² Si tratta di pagamenti diretti riferiti alla superficie o agli animali e non inclusi nel pagamento disaccoppiato previsto dal titolo III del regolamento CE 1782/03.

³ Ad esempio, i regimi di aiuto connessi ad animali (articolo 69) trovano un chiaro collegamento nei criteri di gestione obbligatori della condizionalità per gli atti A6/7/8/8bis relativi all'anagrafe zootecnica.

- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità BCAA, a cui si applica la riduzione del 3%;
- Infrazione intenzionale nel campo di condizionalità Ambiente, a cui si applica la riduzione del 20%.

La riduzione risultante sarà:

$$3\% \text{ (BCAA Negligenza)} + 20\% \text{ (Ambiente Intenzionale)} = 23\%$$

1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più campi di condizionalità differenti

Così come avviene per le infrazioni per negligenza, l'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con la possibile applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza.

Esempio 2

Infrazioni rilevate:

- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità BCAA, a cui si applica la riduzione del 3%;
- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità Benessere degli animali, a cui si applica la riduzione del 3%;
- Infrazione intenzionale nel campo di condizionalità Ambiente, a cui si applica la riduzione del 20%.

La riduzione risultante sarà:

$$3\% \text{ (BCAA Negligenza)} + 3\% \text{ (Benessere Negligenza)} = 6\%$$

$$\text{riduzione al 5\% per l'applicazione del tetto} + 20\% \text{ (Ambiente Intenzionale)} = 25\%$$

1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti

In questo caso, per il campo di condizionalità in cui sono state rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 (2) del Reg. 796/04.

Esempio 3

Infrazioni rilevate:

- 2 infrazioni nel campo di condizionalità BCAA, una per negligenza, a cui si applica la riduzione del 3% e una per intenzionalità, a cui si applica la riduzione del 20%;
- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità Benessere degli animali, a cui si applica la riduzione del 3%;

La riduzione risultante sarà:

$$\text{(BCAA Negligenza)} + \text{(BCAA Intenzionalità)} = \text{infrazione intenzionale} = 20\% + 3\% \text{ (Benessere degli animali Negligenza)} = 23\%$$

2. Rilevazione di due o più infrazioni ripetute a carico della stessa azienda

Esempio 4

Anno 1

Infrazione per negligenza alla Norma 4.2 riduzione 3%

Infrazione per negligenza all'Atto A2 riduzione 5%

Riduzione risultante = 3 + 5 = 8%, ridotto al 5% per l'applicazione del tetto.

Anno 2

Infrazione per negligenza alla Norma 4.2 riduzione ?%
Infrazione per negligenza all'Atto A2 riduzione ?%
Per effetto di quanto stabilito all'art. 66 (4) del Reg. 796/04, si ha:
Infrazione per negligenza alla Norma 4.2 riduzione $3 \times 3 = 9\%$
Infrazione per negligenza all'Atto A2 riduzione $3 \times 5 = 15\%$
Riduzione risultante = $9 + 15 = 24\%$, ridotto al **15%** per l'applicazione del tetto.
Dato il superamento della soglia del 15%, all'azienda sarà comunicato che ogni
altra ripetizione dell'infrazione riscontrata sarà considerata come commessa
intenzionalmente.

3. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda

- a. Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità
Esempio 5
Infrazioni rilevate:
Infrazione intenzionale alla Norma 2.1
Infrazione intenzionale alla Norma 4.2
In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 66 (2).
Riduzione risultante = **20%**
- b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi campi di condizionalità
Esempio 6
Infrazioni rilevate:
Infrazione intenzionale alla Norma 2.1
Infrazione intenzionale all'Atto A4
Riduzione risultante = **20%** (BCAA Intenzionalità) + **20%** (Ambiente
Intenzionalità) = **40%**.

4. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda

Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 67
(2), secondo capoverso, del Reg. 796/04.
L'azienda sarà quindi esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione
intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.

Applicazione dell'articolo 4 del DM 20 marzo 2008

**Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali di un impegno pertinente di
condizionalità a carico della stessa azienda che ha richiesto il regime di aiuto diretto
pagamento unico (RPU) e l'aiuto supplementare nel settore dei seminativi (art.69)**

Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità
Esempio 7
Infrazioni rilevate:
Infrazione intenzionale alla Norma 2.1
Infrazione intenzionale alla Norma 4.2
In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 66 (2).

Riduzione risultante = **20%** dell'importo del RPU + **100%** dell'importo dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi (art.69).

Applicazione dell'articolo 5 del DM 20 marzo 2008

Rilevazione di due o più infrazioni a carico della stessa azienda

Esempio 8

Infrazione per negligenza alla Norma 4.2 riduzione **3%**

Infrazione per negligenza all'Atto A2 riduzione **5%**

Riduzione risultante = 3 + 5 = **8%**, ridotto al **5%** per l'applicazione del tetto.

Importo totale richiesto pagamenti diretti = 1500,00€

Riduzione da applicare = 1500,00€ x (-5%) = - **75,00€** → non applicazione della riduzione essendo inferiore al "*de minimis*".

5. Infrazioni di impegni per tutte le misure dei PSR

5.1 Le regole di riduzione ed esclusione per le misure a superficie

Il presente sottoparagrafo si riferisce alle riduzioni ed esclusioni *diverse da quelle di condizionalità*, trattate in precedenza, per le seguenti misure dell'asse 2 e 4 dei PSR:

- (211) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- (212) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
- (213) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
- (214) pagamenti agroambientali;
- (215) pagamenti per il benessere degli animali;
- (221) imboschimento di terreni agricoli;
- (222) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;
- (223) imboschimento di superfici non agricole;
- (224) indennità Natura 2000;
- (225) pagamenti silvoambientali;
- (410) strategie di sviluppo locale, per operazioni connesse a misure dell'asse 2.

5.1.1 La regolamentazione comunitaria

Si tratta in sostanza di misure di sostegno allo sviluppo rurale connesse *alla superficie e agli animali elencate all'articolo 6 del reg. 1975/06*.

Per queste misure la disciplina comunitaria prevede le stesse regole di controllo, riduzione ed esclusione e precisamente:

- Disposizioni generali (articoli 6-9)
- Controlli, riduzioni ed esclusioni (articoli 10-24), così distinti:
 - Principi generali (articolo 10)
 - Rispetto dei criteri di ammissibilità (articoli 11-18)
 - Rispetto della condizionalità (articoli 19-24)

Per quanto attiene ai meccanismi delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazioni, questi sono già definiti dalla norma comunitaria relativamente al rispetto dei criteri di ammissibilità e precisamente:

- difformità nelle dichiarazioni di misure connesse alla superficie (articolo 16)
- difformità nelle dichiarazioni di misure connesse a bovini ed ovicaprini (articolo 17)

In aggiunta alle precedenti disposizioni, l'articolo 45 e l'articolo 47 del Reg.(CE) 1974/06 prevedono che qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario ovvero di cause di forza maggiore, può cessare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

5.1.2 La disciplina nazionale attuativa delle disposizioni comunitarie e ad esse complementare

Nel seguito viene esplicitato il contenuto delle norme contenute nel capo III Sezione I del decreto 20 marzo 2008.

Per quanto attiene ai meccanismi delle riduzioni ed esclusioni che devono essere definiti dallo Stato membro, il regolamento (CE) 1975/06 prevede una specifica definizione a livello nazionale nei seguenti casi:

- Rispetto dei criteri di ammissibilità:
- difformità nelle dichiarazioni (sovra-dichiarazioni) di misure connesse ad animali diversi da bovini ed ovicaprini (articolo 17 paragrafo 4);
- mancato rispetto di impegni diversi da quelli connessi alla superficie o agli animali; lo SM stabilisce l'importo della riduzione in base alla portata, gravità e durata dell'inadempienza constatata (articolo 18)⁴.

L'articolo 10 del decreto ministeriale disciplina i casi di dichiarazioni difformi di misure connesse ad animali diversi da bovini e ovicaprini.

Gli articoli 7, 8⁵, 9 e 11 del decreto ministeriale definiscono le fattispecie di violazioni, le percentuali di riduzione ed i casi di esclusione per il mancato rispetto di impegni diversi da quelli connessi alla superficie o agli animali o alla condizionalità. Le riduzioni, le esclusioni ed i recuperi sono applicati in base alla portata, gravità e durata dell'inadempienza constatata.

La percentuale di **riduzione per infrazione di impegni di talune misure dell'asse 2 e 4 dei PSR** diversi da quelli di condizionalità, si applicano, caso per caso, ai montanti per **MISURA, per OPERAZIONE** (es. vincolo pluriennale connesso ad una azione) per **GRUPPO DI COLTURA**⁶ o **COLTURA** (es. vincolo connesso ad una specifico gruppo di colture o a singole colture), secondo la metodologia indicata nell'allegato 3 del decreto.

⁴ La definizione del Reg. CE 1975/06, articolo 18, par 2 è la seguente: la *gravità* di un'inadempienza dipende, in particolare, dall'entità delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati. L'*entità* di un'inadempienza dipende, in particolare, dagli affetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel suo insieme. La *durata* di un'inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto. e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

⁵ Per approfondire gli impegni di condizionalità connessi a talune misure dell'asse 2 dei PSR, nonché la metodologia di identificazione delle baseline pertinenti per le misure agroambientali e per il benessere degli animali si rinvia al Documento di lavoro "Requisiti minimi e condizionalità dei PSR 2007-2013", *Mipaaf* (2007).

⁶ A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) 796/04 sono considerate un gruppo di colture "le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto".

Nei casi di più infrazioni applicati su montanti diversi si dà luogo a cumulo sino alla concorrenza degli importi richiesti o erogati.

Resta ferma comunque la regola di cumulo delle riduzioni (articolo 24 del Reg. CE 1975/06) che prevede l'applicazione delle riduzioni ai montanti, nell'ordine, così rideterminati:
Montante a (richiesto) = Riduzioni per presentazione tardiva delle domande (articolo 21 reg. 796/04);
Montante b= Riduzioni al montante a) per difformità di superficie/animali (art 16 e 17 reg. 1975/06)
Montante c= Riduzioni al montante b) per mancato rispetto degli impegni (art. 18 reg. 1975/06);
Montante netto finale (in pagamento) => Riduzioni al montante c) per infrazione alla condizionalità (artt. 22 e 23 reg. 1975).

Si rinvia **all'allegato 1 (Tabella A)** per il quadro sinottico delle riduzioni ed esclusioni previste dalle norme comunitarie e nazionali in misure a superficie, animali o simili.

5.1.3 Esempi

Esempio della applicazione di una riduzione a norma dell'articolo 10:

Numero di scrofe (>50 kg.) dichiarate = $25 \times 0,5 \text{ UBA/capo} = 12,5 \text{ UBA}$

A seguito di controllo:

Numero di scrofe (>50 kg.) accertate = $20 \times 0,5 \text{ UBA/capo} = 10 \text{ UBA}$

Differenza fra accertato e dichiarato = 2,5 UBA ovvero 20%

Calcolo della riduzione: si applica la riduzione prevista dall'articolo 59, paragrafo 2, lettera b del Reg.(CE) 796/04.

Calcolo della riduzione = $20\% \times 2 = 40\%$

Esempio di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a norma degli articoli 7, commi 1 e 2

Supponiamo che nell'ambito di una misura agroambientale vi sia un'azione di riduzione degli input chimici con un limite di 100 kg Azoto per ettaro, con un premio di 350 euro per ettaro nel caso di cereali autunno vernini e di 550 euro per ettaro per cereali primaverili-estivi.

Impegno AA: Limite di 100 Kg. Azoto per ettaro; Baseline pertinente (Atto A4 – Limite di 170 Kg. Di azoto per ettaro)

- Misura 214 (Pagamenti agroambientali)
- Operazione 214.A (Azione "Riduzione input chimici")
- Gruppo di colture: - 214.A.a (cereali autunno vernini) €/Ha 350,00
- 214.A.b (cereali primaverili-estivi) €/Ha 550,00

supponiamo poi che il triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica) sia stato prefissato secondo la seguente matrice:

Tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >5% e <20%	Superficie infrazione >5% e <10% superficie impegno purché non superiore a 2 ettari	Utilizzo intervento correttivo
Medio (3)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >=20% e <30%	Superficie infrazione >=10% superficie impegno o superiore a 2 ettari e < a 20% purché non superiore a 4 ettari	Di norma
Alto (5)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >30%	Superficie infrazione >=20% superficie impegno o superiore a 4 ettari	Contemporanea infrazione baseline

Infine, esaminiamo il caso della seguente azienda:

Azienda beneficiaria (SAU) Ettari 100 (tutti ricadenti in ZVN)

Di cui:

Cereali autunno vernini: Ettari 50 impegno AA

Cereali primaverili-estivi: Ettari 20 impegno AA

Leguminose : Ettari 20 impegno BB

Terreni ritirati : Ettari 10

Totale impegno AA: ettari 70

Totale impegno BB: ettari 20

Pagamento ammesso PSR, Misura 214.A.a&b (articolo 2 decreto):

Cereali autunno vernini: Ettari 50 X €/Ha 350,00 = 17.500,00€

Cereali primaverili-estivi: Ettari 20 X €/Ha 550,00 = 11.000,00€

Leguminose : Ettari 20 X €/Ha 50,00 = 1.000,00€

Terreni ritirati : Ettari 10 = -

Totale: 29.500,00 euro

Infrazione riscontrata nell'anno n: Si ipotizza, nel caso in esame, che il beneficiario abbia apportato al terreno **120 Kg.** di azoto ad ettaro solo **su 13 ettari di cereali primaverili estivi**, con infrazione dell'impegno AA.

Applicazione del decreto ministeriale: articolo 7 commi 1 e 2 ed allegato 2.

L'applicazione della tabella porta ai seguenti risultati:

Calcolo Indici:

Gravità: superamento limite di 20Kg. >30% ($20/100=20\%$) → Medio (3)

Entità: superficie infrazione >20% ($13/70=18,5\%$ ma superiore a 4Ha) → Alto (5)

Durata: di norma → Medio (3)

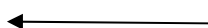
Tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >5% e <20%	Superficie infrazione >5% e <10% superficie impegno purché non superiore a 2 ettari	Utilizzo intervento correttivo
Medio (3)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >=20% e <30%	Superficie infrazione >=10% superficie impegno o superiore a 2 ettari e < a 20% purché non superiore a 4 ettari	Di norma
Alto (5)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >30%	Superficie infrazione >=20% superficie impegno o superiore a 4 ettari	Contemporanea infrazione baseline

- una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).

Il totale dei punteggi è 11 e la media è 3,67;

- in corrispondenza del punteggio ricavato, viene fissata una percentuale di riduzione dell'importo ammissibile per impegno violato, secondo la seguente tabella:

punteggio	riduzioni
1,00 <= x < 3,00	5%
3,00 <= x < 4,00	25%
x >= 4,00	50%



In questo caso, si ipotizza una riduzione sul premio della misura agroambientale del 25%.

Montante su cui si applica la riduzione: a livello di Gruppo di coltura → cereali primaverili estivi → euro 11.000,00

Euro 11.000,00 X 25% = **2.750,00 euro di riduzione**

Esempio di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a norma degli articoli 7, commi 1 e 2

Nell'ambito della sottoazione "Riduzione dell'erosione" appartenente alla AZIONE 3 – Azioni oltre le BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali) della misura 214 – è prevista un'azione di riduzione dell'erosione attraverso un impegno che prevede la realizzazione di solchi acquai o fasce inerbite permanenti (artificiali o naturali) larghe almeno 5 metri la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza. La corrispondente baseline prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei (o fasce inerbite di almeno 5 m) con andamento trasversale alle linee di massima pendenza distanti tra di loro non più di 80 metri.

Impegno Riduzione Erosione: Solchi acquai (o fasce inerbite di almeno 5 m) a distanza max di 40 m.;

Baseline pertinente: Norma 1.1 – Solchi acquai (o fasce inerbite di almeno 5 m) a distanza max di 80 m

- Misura 214 (Pagamenti agroambientali)
- Azione 3 – Azioni oltre le BCAA
- sottoazione “Riduzione dell’erosione” (Azione “Riduzione input chimici”)
- Premio ad ettaro: - 214.3. riduzione erosione €/Ha 200,00

Supponiamo poi che il triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica) sia stato prefissato secondo la seguente matrice:

Tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Superamento del limite di 40 m >5% e <20%	Superficie infrazione >5% e <10% superficie impegno purché non superiore a 2 ettari	Utilizzo correttivo intervento
Medio (3)	Superamento del limite di 40 m >=20% e <30%	Superficie infrazione >=10% superficie impegno o superiore a 2 ettari e < a 20% purché non superiore a 4 ettari	Di norma
Alto (5)	Superamento del limite di 40 m >30%	Superficie infrazione >=20% superficie impegno o superiore a 4 ettari	Contemporanea infrazione baseline

Infine, esaminiamo il caso della seguente azienda:

Azienda beneficiaria (SAU) Ettari 100
Situata interamente in collina
Con un’acclività media del 10%

Totale impegno Riduzione Erosione: ettari 100

Pagamento ammesso PSR, Misura 214.A3.riduzione erosione (articolo 2 decreto):

Riduzione erosione: Ettari 100 X €/Ha 200,00 = 20.000,00€

Infrazione riscontrata nell’anno n: Si ipotizza, nel caso in esame, che il beneficiario abbia tracciato i solchi acquai a distanza di 50 m anziché 40 m su metà della superficie, con infrazione dell’impegno “Riduzione dell’erosione”.

Applicazione del decreto ministeriale: articolo 7 commi 1 e 2 ed allegato 2.

L'applicazione della tabella porta ai seguenti risultati:

Calcolo Indici:

Gravità: superamento limite di 10 m <30% ma >di 20% ($10/40=25\%$) → Medio (3)

Entità: superficie infrazione >20% ($50/100=50\%$ e comunque superiore a 4Ha) → Alto (5)

Durata: superamento baseline: no → medio (3)

Tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Superamento del limite di 40 m >5% e <20%	Superficie infrazione >5% e <10% superficie impegno purché non superiore a 2 ettari	Utilizzo intervento correttivo
Medio (3)	Superamento del limite di 40 m >=20% e <30%	Superficie infrazione >=10% superficie impegno o superiore a 2 ettari e < a 20% purché non superiore a 4 ettari	Di norma
Alto (5)	Superamento del limite di 40 m >30%	Superficie infrazione >=20% superficie impegno o superiore a 4 ettari	Contemporanea infrazione baseline

- una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).

Il totale dei punteggi è 11 e la media è 3,67;

- in corrispondenza del punteggio ricavato, viene fissata una percentuale di riduzione dell'importo ammissibile per impegno violato, secondo la seguente tabella:

punteggio	riduzioni
1,00 ≤ x < 3,00	5%
3,00 ≤ x < 4,00	25%
x ≥ 4,00	50%



In questo caso, si ipotizza una riduzione sul premio della misura agroambientale del 25%.

Montante su cui si applica la riduzione: a livello di superficie → cereali primaverili estivi → euro 20.000,00

Euro 20.000,00 X 25% = **5.000,00 euro di riduzione**

Esempio della applicazione di una riduzione:

supponiamo che nell'ambito di una misura agroambientale vi sia un'azione di riduzione degli input chimici con un limite di 100 kg Azoto per ettaro, con un premio di 250 euro per ettaro nel caso dell'olivo e di 350 euro per ettaro per gli agrumi.

Impegno AA: Limite di 100 Kg. Azoto per ettaro;

Baseline pertinente (Atto A4 – Limite di 170 Kg. di azoto per ettaro)

- Misura 214 (Pagamenti agroambientali)
- Operazione 214.A (Azione “Riduzione input chimici”)
- Gruppo di colture: - 214.A.a (Olivo) €/Ha 250,00
- 214.A.b (Agrumi) €/Ha 350,00

Supponiamo poi che il triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica) sia stato prefissato secondo la seguente matrice:

Tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >5% e <20%	Superficie infrazione >5% e <10% superficie impegno purché non superiore a 2 ettari	Utilizzo intervento correttivo
Medio (3)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >=20% e <30%	Superficie infrazione >=10% superficie impegno o superiore a 2 ettari e < 20% purché non superiore a 4 ettari	Di norma
Alto (5)	Superamento del limite di 100Kg./Ha >30%	Superficie infrazione >=20% superficie impegno o superiore a 4 ettari	Contemporanea infrazione baseline

Esaminiamo il caso della seguente azienda:

Azienda beneficiaria (SAU) Ettari 90 (tutti ricadenti in ZVN)

Di cui:

Olivo: Ettari 40 impegno AA

Agrumi: Ettari 30 impegno AA

Leguminose: Ettari 20 impegno BB

Totale impegno AA: ettari 70

Totale impegno BB: ettari 20

Pagamento ammesso PSR, Misura 214.A.a&b (articolo 2 decreto):

Olivo: Ettari 40 X €/Ha 250,00 = 10.000,00€

Agrumi: Ettari 30 X €/Ha 350,00 = 10.500,00€

Leguminose: Ettari 20 X €/Ha 50,00 = 1.000,00€

Totale: 21.500,00 euro

Infrazione riscontrata nell'anno n: Si ipotizza, nel caso in esame, che il beneficiario abbia apportato al terreno **120 Kg.** di azoto ad ettaro **su 30 ettari di olivo**, con infrazione dell'impegno AA.

Applicazione del decreto ministeriale: articolo 7 commi 1 e 2 ed allegato 2.

L'applicazione della tabella porta ai seguenti risultati:

Calcolo Indici:

Gravità: superamento di 20Kg del limite di 100Kg/Ha $\geq 20\%$ ($20/100=20\%$) → Medio (3)

Entità: superficie infrazione $>20\%$ ($30/70=42,8\%$ e superiore a 4 Ha) → Alto (5)

Durata: di norma → Medio (3)

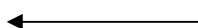
Tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Superamento del limite di 100Kg./Ha $>5\%$ e $<20\%$	Superficie infrazione $>5\%$ e $<10\%$ superficie impegno purché non superiore a 2 ettari	Utilizzo correttivo intervento
Medio (3)	Superamento del limite di 100Kg./Ha $\geq 20\%$ e $<30\%$	Superficie infrazione $\geq 10\%$ superficie impegno o superiore a 2 ettari e $<$ a 20% purché non superiore a 4 ettari	Di norma
Alto (5)	Superamento del limite di 100Kg./Ha $>30\%$	Superficie infrazione $\geq 20\%$ superficie impegno o superiore a 4 ettari	Contemporanea infrazione baseline

- una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso ($>0,05$).

Il totale dei punteggi è 11 e la media è 3,67;

- in corrispondenza del punteggio ricavato, viene fissata una percentuale di riduzione dell'importo ammissibile per impegno violato, secondo la seguente tabella:

punteggio	riduzioni
1,00 $\leq x < 3,00$	5%
3,00 $\leq x < 4,00$	25%
$x \geq 4,00$	50%



In questo caso, si ipotizza una riduzione sul premio della misura agroambientale del 25% di quanto spetterebbe relativamente all'olivo.

Montante su cui si applica la riduzione: a livello di Gruppo di coltura → olivo → euro 10.000,00

Euro 10.000,00 X 25% = 2500,00 euro di riduzione

Esempio della applicazione di una riduzione a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 9

Nell'ambito della sottoazione "Riduzione dell'erosione" appartenente alla AZIONE 3 – Azioni oltre le BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali) della misura 214 – è prevista un'azione di riduzione dell'erosione attraverso un impegno che prevede la realizzazione di solchi acquai o fasce inerbite permanenti (artificiali o naturali) larghe almeno 5 metri la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza. La corrispondente baseline prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei con andamento trasversale alle linee di massima pendenza distanti tra di loro non più di 80 metri.

Impegno Rid Eros: Solchi acquai (o fasce inerbite di almeno 5 m) a distanza max di 40 m.;

Baseline pertinente: Norma 1.1 – Solchi acquai (o fasce inerbite di almeno 5 m) a distanza max di 80 m

- Misura 214 (Pagamenti agroambientali)
- Azione 3 – Azioni oltre le BCAA
- sottoazione “Riduzione dell’erosione” (Azione “Riduzione input chimici”)
- Premio ad ettaro: - 214.3. riduzione erosione €/Ha 200,00

Supponiamo poi che il triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica) sia stato prefissato secondo la seguente matrice:

Tipo di impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Superamento del limite di 40 m >5% e <20%	Superficie infrazione >5% e <10% superficie impegno purché non superiore a 2 ettari	Utilizzo intervento correttivo
Medio (3)	Superamento del limite di 40 m >=20% e <30%	Superficie infrazione >=10% superficie impegno o superiore a 2 ettari e < a 20% purché non superiore a 4 ettari	Di norma
Alto (5)	Superamento del limite di 40 m >30%	Superficie infrazione >=20% superficie impegno o superiore a 4 ettari	Contemporanea infrazione baseline

Infine, esaminiamo il caso della seguente azienda:

Azienda beneficiaria (SAU) Ettari 100
Situata interamente in collina
Con un’acclività media del 10%

Totale impegno Rid Eros: ettari 100

Pagamento ammesso PSR, Misura 214.A3.riduzione erosione (articolo 2 decreto):

Riduzione erosione: Ettari 100 X €/Ha 200,00 = 20.000,00€

Infrazione riscontrata nell’anno n: Si ipotizza, nel caso in esame, che il beneficiario abbia tracciato il solchi acquai a distanza di 90 m anziché 40 m su metà della superficie, con infrazione sia dell’impegno Riduzione dell’erosione che della pertinente baseline.

Applicazione del decreto ministeriale: articolo 8.

Sanzione: esclusione dal pagamento o dalle domande ammesse per la misura in oggetto. L’autorità informa il beneficiario che in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, nel corso del periodo d’impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente, ai sensi dell’art.18, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1975/06.

Nell'anno n+1 l'azienda in questione non viene controllata.

Nell'anno n+2 viene di nuovo controllata ed evidenziata la stessa infrazione sulle medesime superfici.

A questo punto, sulla base dell'articolo 9 del decreto, si dichiara "deliberata" la violazione. Questa evidenza dà luogo all'esclusione dal beneficio della misura in questione per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

Per ulteriori esempi inerenti le possibili modalità di determinazione degli indici di verifica da applicare alle misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4 si rinvia all'allegato 2.

5.2 Le regole di riduzione ed esclusione per le misure d'investimento

Il presente sottoparagrafo si riferisce alle riduzioni ed esclusioni *diverse da quelle* a superficie o di condizionalità trattate in precedenza, per le seguenti misure dei PSR:

- (111) azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze
- scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;
- (112) insediamento di giovani agricoltori;
- (113) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;
- (114) ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali;
- (115) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;
- (121) ammodernamento delle aziende agricole;
- (122) migliore valorizzazione economica delle foreste;
- (123) accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
- (124) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare;
- (125) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;
- (126) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;
- (131) sostegno agli agricoltori per conformarsi ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria;
- (132) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
- (133) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;
- (141) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;
- (142) costituzione di associazioni di produttori.
- (214) sostegno conservazione risorse genetiche
- (216) sostegno agli investimenti non produttivi;
- (221) costi di impianto per imboschimento di terreni agricoli
- (223) costi di impianto imboschimento di superfici non agricole;
- (226) ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
- (227) sostegno agli investimenti non produttivi;
- (311) diversificazione verso attività non agricole;

- (312) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;
- (313) incentivazione di attività turistiche;
- (321) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
- (322) sviluppo e rinnovamento dei villaggi;
- (323) tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;
- (331) formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3;
- (341) acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale;
- (410) strategie di sviluppo locale per operazioni connesse a misure dell'asse 1 e 3.
- (411) competitività;
- (412) gestione dell'ambiente/del territorio;
- (413) qualità della vita/diversificazione;
- (421) cooperazione interterritoriale e transnazionale;
- (431) gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione;
- (511) assistenza tecnica;

5.2.1 La regolamentazione comunitaria

Si tratta in sostanza di misure di sostegno allo sviluppo rurale connesse *ad investimenti o ad azioni immateriali elencate all'articolo 25 del reg. 1975/06* oltre a quelle di cui agli articoli 63 c), 66 e 68 del Reg. CE 1698/05.

Per queste misure la disciplina comunitaria prevede le stesse regole di controllo, riduzione ed esclusione e precisamente:

- Disposizioni generali e controlli (articoli 25-30);
- Riduzioni ed esclusioni (articolo 31);
- Disposizioni specifiche per il controllo nell'Asse 4, Leader (articoli 32-33).

Per quanto attiene all'ammissibilità delle spese i meccanismi delle riduzioni, esclusioni e penalizzazioni in caso di infrazioni sono già definiti dalla norma comunitaria.

In particolare il meccanismo di riduzione previsto dall'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06 è applicabile sia:

- 1) *in fase di controllo amministrativo*, come previsto dall'articolo 26 paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) 1975/06, relativamente a infrazioni rilevate nel corso della verifica:

Par.3 -

- a) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- b) della realtà della spesa oggetto della domanda;
- c) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

- 2) *in fase di controllo in loco* a norma dell'articolo 28 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) 1975/06, relativamente a infrazioni rilevate nel corso della verifica:

par.1

- a) l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario;

- b) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
- c) la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario;
- d) la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.

Par.2

Impegni ed obblighi del beneficiario che è possibile controllare durante la visita.

- 3) *in fase di controllo ex-post* a norma dell'articolo 30 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) 1975/06, relativamente a infrazioni rilevate nel corso della verifica:
 - a) verificare il rispetto degli impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1⁷, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel PSR;
 - b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;
 - c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

L'articolo 31, paragrafo 2 prevede che in presenza di false dichiarazioni rese deliberatamente l'operazione in questione e la relativa misura sono escluse dal FEASR nell'esercizio in questione ed in quello successivo oltre al recupero degli importi già versati.

Tali sanzioni si applicano fatte salve quelle previste dall'ordinamento nazionale e appaiono complementari a quelle vigenti (Legge 898/86 e s.m.i.).

5.2.2 La disciplina nazionale attuativa delle disposizioni comunitarie e ad esse complementare

Nel seguito viene esplicitato il contenuto delle norme contenute nel capo III Sezione II del decreto 20 marzo 2008.

Le disposizioni comunitarie richiamate in precedenza si riferiscono esclusivamente alla definizione dell'importo ammissibile al sostegno prevedendo la decurtazione con penalità (oltre la soglia del 3%) di tutte le spese non ammissibili.

Conformemente all'articolo 74 del regolamento (CE) 1698/05 sono state elaborate delle linee guida sulle spese ammissibili dei PSR, approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 14 febbraio 2008.⁸

Alcuna disciplina specifica si rinviene invece con riferimento alle infrazioni connesse al mancato rispetto degli impegni nell'ambito delle misure ad investimento. In questo caso non è prevista esplicitamente dalla normativa comunitaria una specifica clausola di rinvio alla normativa nazionale.

⁷ 1. Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque

anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

⁸ Cfr. "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", Mipaaf 2008.

Gli articoli 12 e 13 del decreto ministeriale disciplinano le riduzioni ed esclusioni per le infrazioni di impegni connessi a misure di investimento o simili (Leader). Oltre alle **misure di sostegno allo sviluppo rurale connesse ad investimenti o ad azioni immateriali elencate all'articolo 25 del reg. 1975/06** il decreto ministeriale estende il campo di applicazione anche alle misure di cui all'articolo 63 c) (spese di gestione dei GAL), all'articolo 66 (Assistenza tecnica) e all'articolo 68 (Rete rurale nazionale).

Le **riduzioni per infrazioni di impegni** si applicano, caso per caso, ai montanti per **MISURA o per OPERAZIONE** (es. ritardata presentazione della domanda o della documentazione integrativa richiesta), secondo la metodologia indicata nell'allegato 5 del decreto. Nei casi di più infrazioni applicati su montanti diversi si dà luogo a cumulo sino alla concorrenza degli importi richiesti o erogati.

L'articolo 13 del DM disciplina la regola di cumulo delle riduzioni (omessa dal Reg. CE 1975/06) come segue:

Montante a (richiesto) = Riduzioni e penalità all'importo richiesto per spese non ammissibili (art.31 R.1975);

Montante netto in pagamento => Riduzioni al montante a) per mancato rispetto degli impegni (art. 12 del DM).

Si rinvia **all'allegato 2 (tabella B)** per il quadro sinottico delle riduzioni ed esclusioni previste dalle norme comunitarie e nazionali in misure d'investimento o simili.

5.2.3 Esempi

Casi di infrazione nelle misure investimenti e simili.

Violazione	Riduzione	Esclusione	Articolo
Riscontro di uno o più importi non ammissibili.	Pari al doppio dello scostamento tra il richiesto e l'accertato fra il 3% ed il 49,9%.	Quando lo scostamento dello scostamento tra il richiesto e l'accertato è maggiore o uguale al 50%.	Articolo 31, paragrafo 1 del reg. 1975/06.
Un impegno dell'operazione	Dal 3% in su Dell'operazione	-	Articolo 12, comma 2 del DM

Due impegni della stessa misura	Dal 6% in su Della misura	-	Articolo 12, commi 2 e 3 del DM
Due impegni dell'operazione di cui uno a livello massimo	- (in quanto la violazione meno grave è assorbita dall'esclusione dell'operazione)	Anno "n": operazione recupero erogazioni già effettuate	Articolo 12, comma 4 del DM
Falsa dichiarazione operazione	-	Anno n e n+1: operazione e misura (oltre alle sanzioni nazionali 898)	Articolo 31, paragrafo 2 del reg. 1975/06.

5.3 Aspetti orizzontali comuni a tutte le misure dei PSR

5.3.1 La regolamentazione comunitaria

La parte prima e terza del regolamento (CE) 1975/06 si riferisce a tutte le misure di sviluppo rurale e definisce gli aspetti generali in materia di controlli e monitoraggio delle riduzioni ed esclusioni.

5.3.2 La disciplina nazionale attuativa delle disposizioni comunitarie e ad esse complementare

Questo sottoparagrafo si riferisce alle norme contenute nel capo III Sezione III del decreto 20 marzo 2008.

L'articolo 14 del decreto 20 marzo 2008 definisce le regole per l'applicazione delle riduzioni nei casi di infrazioni nell'ambito di progetti integrati.

La percentuale di **riduzione per infrazione di impegni** si applicano ai montanti corrispondenti alle componenti della operazione riconducibili alle misure del PSR.

Viene, inoltre, precisato che le regole di recupero degli importi indebitamente erogati sono le stesse di quelle previste dall'articolo 73 del reg. 796/04.⁹

⁹ Articolo 73 - Recupero di importi indebitamente erogati. 1. In caso di pagamento indebito, l'agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3.2. Gli Stati membri possono decidere che l'importo indebitamente erogato sia recuperato tramite detrazione dal corrispondente importo di uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore dopo la data della decisione di recupero nell'ambito dei regimi di aiuti di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, l'agricoltore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione. 3. Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'agricoltore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti. Il tasso d'interesse applicabile è calcolato applicando le disposizioni di diritto nazionale, ma non può in alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito. 4. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente medesima o di un'altra autorità e se l'errore non era normalmente rilevabile dall'agricoltore. Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data di pagamento. 5. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede. 6. Gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'articolo 21 e del titolo IV sono, in tutti i casi, soggetti a un periodo di prescrizione di quattro anni. 7. I paragrafi 4 e 5 non si applicano agli anticipi. 8. Gli Stati membri possono decidere di non esigere la restituzione di importi inferiori o uguali a 100 euro, al netto degli interessi, per agricoltore e per periodo di erogazione del premio,

5.3.3 Esempi

Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda

Due infrazioni rilevate in due componenti dell'operazione integrata afferenti alle misure 211 e 121. Importo pagamento ammesso componente -> misura 211 = 15.000,00€; componente -> misura 121 = 50.000,00€.

- Infrazione componente -> misura 211 a cui si applica la riduzione del 25% ai sensi dell'articolo 7 del DM;
- Infrazione componente -> misura 121 a cui si applica la riduzione del 3% ai sensi dell'art. 13 del DM;

La riduzione risultante dell'operazione integrata sarà:

$$25\% (15.000,00€) + 3\% (50.000,00€) = 3750,00€ + 1500,00€ = 5.250,00$$

semprech  l'ordinamento nazionale preveda una simile eventualit  in casi analoghi. Qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, gli Stati membri possono decidere, alle stesse condizioni, di non recuperare gli interessi di importo pari o inferiore a 50 euro.

ALLEGATO 1

Tabella A - Quadro sinottico delle riduzioni ed esclusioni in misure a superficie, animali o simili.

Base giuridica	Fattispecie di violazione	Riduzioni ed esclusioni
Articolo 21 reg. 796/04 Presentazione tardiva	Presentazione di una domanda di aiuto oltre il termine prescritto	Riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo ammesso
Articolo 16 reg. 1975/06 Misure connesse alla superficie	Superficie dichiarata nell'ambito di una misura che supera la superficie determinata	Riduzione del doppio dell'eccedenza constatata se è superiore al 3% (o 2Ha) ed inferiore al 20% della sup. determinata; Esclusione oltre il 20% per la misura in questione. Esclusione oltre il 30% da tutte le misure nell'anno civile in questione. Esclusione e penalizzazione pari all'eccedenza constatata se la difformità è superiore al 50%.
Articolo 17 reg. 1975/06 Misure connesse agli animali	Numero animali dichiarati nell'ambito di una misura che supera il numero di animali determinati. Per animali diversi da bovini e ovicapri si rinvia all'articolo 10 e all'allegato 4 del DM.	Riduzione del doppio dell'eccedenza constatata se è superiore al 10% ed inferiore al 20% ; Esclusione oltre il 20% per la misura in questione. Esclusione e penalizzazione pari all'eccedenza constatata se la difformità è superiore al 50%.
Articolo 18 del reg. 1975/06 Applicazione nazionale		
Articolo 7, commi 1, 2 e 3 Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni	Accertamento di una infrazione di gravità, entità e durata di livello massimo o più violazioni di gravità, entità e durata di livello basso o medio / alto	La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 5%, 25% o 50% (salvo cumulo) a carico degli importi corrispondenti (coltura, gruppo di colture, operazione o misura).
Articolo 7, comma 4	Accertamento per una determinata <u>misura di due o più</u> infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo riscontrate nel corso dello stesso anno civile.	Esclusione nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento o dalla domanda ammessa per la misura a cui si riferiscono gli impegni violati. Ammonizione del beneficiario, preliminare all'applicazione dell'art.9 (1) in caso di reiterazione.

Articolo 8 Esclusioni per violazioni di impegni agroambientali o per il benessere degli animali ed impegni pertinenti di condizionalità	Accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni sia di uno o più impegni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'articolo 36 lettera a) punti iv) e v) del regolamento (CE) 1698/2005, sia di uno o più impegni pertinenti di condizionalità	Esclusione nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento o dalla domanda ammessa per la misura a cui si riferiscono gli impegni violati. Ammonizione del beneficiario, preliminare all'applicazione dell'art.9 (1) in caso di reiterazione.
Articolo 9, comma 1 Violazioni commesse deliberatamente	La ripetizione nel corso del periodo di impegno della violazione che abbia già comportato l'esclusione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 o dell'articolo 8 costituisce violazione commessa deliberatamente. Ulteriori casi di violazioni commesse deliberatamente così come definite a norma dell'articolo 15 comma 1.	Esclusione dal beneficio della misura in questione per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
Articolo 9, comma 2 Violazioni commesse deliberatamente	Il beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione. Ulteriori casi di violazioni commesse deliberatamente così come definite a norma dell'articolo 15 comma 1.	Esclusione dal beneficio della misura di cui trattasi per corrispondente esercizio FEASR e si procede al recupero degli importi già erogati. Inoltre il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale. (non può essere inferiore ai due esercizi FEASR successivi a quello di accertamento della violazione).
Articolo 11 Recupero di importi erogati in annualità pregresse per misure pluriennali	Qualora si accerti che l'infrazione riscontrata in occasione del controllo (o altre infrazioni) sono state commesse anche in una o più annualità pregresse.	Riduzioni e le esclusioni a norma del capo III sezione I del DM, procedendo al recupero dei corrispondenti importi erogati nelle rispettive annualità.
Articoli 22 e 23 del reg. 1975/06	Accertamento di inadempienze a carico degli impegni e requisiti di condizionalità, ivi inclusi i requisiti minimi in materia di fitofarmaci e fertilizzanti.	Riduzione dell'importo complessivo del sostegno di cui all'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e articolo 36 lettera b), punti iv) e v) del reg. 1698/05.

Articoli 45 e 47 del Reg.(CE) 1974/06	Impedimento a continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario, o per causa di forza maggiore.	Esclusione dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale . Nessuna riduzione o recupero delle annualità pregresse.
Articolo 46 del Reg.(CE) 1974/06	Revisione degli impegni di condizionalità durante il periodo di impegno pluriennale delle misure di cui agli articoli 39, 40 e 47 del reg. (CE) 1698/05; scelta di non adeguamento.	Esclusione dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale . Nessuna riduzione delle annualità pregresse.

Tabella B - Quadro sinottico delle riduzioni ed esclusioni in misure ad investimento o simili

Base giuridica	Fattispecie di violazione	Riduzioni ed esclusioni
Articolo 31 (1) Reg. 1975/06 Riduzioni ed esclusioni	Eccedenza constatata tra importo erogabile in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento ed importo richiesto dal beneficiario.	Riduzione pari al doppio dell'eccedenza constatata se superiore al 3% (se inferiore viene erogato solo l'importo ammesso).
Articolo 31 (2) Reg. 1975/06 Riduzioni ed esclusioni	Falsa dichiarazione resa deliberatamente.	Esclusione dell'operazione e della misura corrispondente per l'esercizio FEASR del controllo e per quello successivo.
Disciplina integratoria nazionale in materia di violazione di impegni		
Articolo 12, comma 1, 2 e 3	Mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto	Riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, <u>ove pertinente</u> , in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione
Articolo 12 comma 4	Violazioni di gravità, entità e durata <u>di livello massimo</u> .	Esclusione e recupero indebito
Articoli 45 e 47 del Reg.(CE) 1974/06	Impedimento a continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario, o per causa di forza maggiore.	Esclusione dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale . Nessuna riduzione o recupero delle annualità pregresse.

ALLEGATO 2

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA DA APPLICARE ALLE MISURE CONTEMPLATE DALL'ASSE 2 E DALL'ASSE 4 COSÌ COME DEFINITE ALL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (CE) 1975/06.

Premessa e metodo di lavoro del presente allegato

Il presente allegato elabora, per alcune tipologie di azioni, la metodologia di calcolo delle riduzioni/esclusioni per violazioni degli impegni previsti dalle misure in oggetto.

Il metodo si può articolare sostanzialmente nei passaggi seguenti:

1. Fase preliminare:

- Individuazione della lista di impegni e del loro livello di disaggregazione;
- Individuazione della base giuridica per la tipologia di penalità da applicare a ciascun impegno;
- Correlazione con gli impegni pertinenti di *baseline* (atti e norme di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari) e con l'obiettivo/gli obiettivi della misura/azione.

In merito all'ultimo punto dell'elenco, si ricorda che a norma dell'articolo 39 (3) del regolamento CE n. 1698/05, l'agricoltore si impegna a rispettare, su tutte le superfici agricole in suo possesso, oltre agli impegni volontari derivanti dall'adesione alla misura/azione del PSR, anche gli obblighi di condizionalità, pertinenti e non, nonché i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Per maggiore chiarezza, si riporta la seguente classificazione degli impegni:

- a) Obblighi di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, che, in caso di accertamento di eventuali inadempienze, seguono le regole del DM 21 dicembre 2006, n. 12541, e delle Circolari AGEA e degli OPR redatta ai sensi dell'articolo 8 del citato DM.
 - b) Impegni volontari: sono quelli previsti nell'Avviso pubblico della misura/azione per la quale l'agricoltore presenta domanda di aiuto/ pagamento, che, in caso di accertamento di eventuali inadempienze, seguono le regole del DM 20 marzo 2008, n. 1205, come attuato nel presente Atto, nel quale detti impegni sono distinti in:
 - requisiti di ammissibilità: sono sottoposti a controlli amministrativi e controlli in loco (articoli 11 e 12 del reg. CE 1975/06), e la loro inosservanza determina l'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 10 del reg. CE 1975/06, nonché dell'articolo 23 del reg. CE 796/04;
 - impegni la cui inosservanza è tale da pregiudicare *de facto* in maniera definitiva il raggiungimento degli obiettivi della misura/operazione: in tal caso, ove previsto dalla Regione o Provincia Autonoma nel provvedimento adottato ai sensi dell'art.15 comma 1 del decreto 20 marzo 2008, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18 (1) del reg. CE 1975/06 e dell'articolo 9 (3) del DM indipendentemente dalla valutazione del livello estremo in termini di portata, gravità e durata si dà luogo alla decadenza totale e revoca del pagamento (art.9 comma 2) o, in casi meno gravi, all'esclusione del pagamento per due annualità (art.9 comma 1);
 - impegni la cui inosservanza determina riduzioni, fino al caso estremo di esclusione, sulla base della valutazione del livello della violazione in funzione degli indicatori di entità, gravità e durata, come definiti all'articolo 18 (2) del reg. CE 1975/06. In tal caso le riduzioni ed esclusioni seguono le regole di cui all'articolo 7 e ss. del DM 20 marzo 2008.
- #### 2. Possibile metodologia di elaborazione degli indici di verifica e dei conseguenti livelli di violazione per indicatore.
- Individuazione della modalità di rilevazione delle infrazioni (documentale e/o controllo in loco);
 - Individuazione del parametro di valutazione;

- Graduazione, ove applicabile, del parametro di valutazione nei 3 livelli Basso, Medio, Alto, per la determinazione di una riduzione proporzionale all'infrazione.

Individuazione della lista di impegni ed ulteriori passaggi preparatori.

- a) In questa fase iniziale, il primo lavoro è costituito dall'estrapolazione di tutti i possibili impegni contenuti nel contratto di adesione alla misura. Essi andranno estrapolati dal Programma, o, meglio, dall'Avviso pubblico emanato per l'adesione dei beneficiari;
- b) Successivamente, occorrerà trovare per ciascuno di essi il relativo livello di disaggregazione, inteso come livello minimo di applicazione omogenea dell'impegno citato. Tale livello potrà essere individuato nella misura, nell'operazione¹⁰, nel gruppo di coltura o, in ultima analisi, nella singola coltura oggetto d'impegno; un criterio guida per poter scendere al livello di gruppo di colture o singola coltura è che vi sia una differenziazione dell'importo del premio erogato per le citate categorie di SOI¹¹. Tuttavia ciò non costituisce una condizione sufficiente, poiché occorre anche che l'impegno oggetto d'esame sia afferente soltanto a un gruppo di colture o eventualmente ad una singola coltura, anziché all'intera operazione; ad esempio, il divieto di uso di un particolare prodotto fitosanitario potrebbe valere, nell'ambito dell'azione "produzione integrata", per il frumento, ma non per la soia; si può in tal caso valutare la possibilità di applicare eventuali infrazioni a tale divieto alle sole superfici aziendali investite a frumento, in quanto soggette ad impegno;
- c) Per ciascun impegno, inoltre, occorrerà valutare se la sua inadempienza si configura come condizione di non ammissibilità o come impegno la cui infrazione dia luogo a revoca, esclusione, ovvero se sia opportuno applicare una riduzione graduale dell'importo erogabile, fino eventualmente all'esclusione totale del beneficiario dal pagamento, in casi particolarmente gravi; in tale fase occorre ricordare che la novità della presente programmazione sta proprio in un approccio teso ad applicare riduzioni il più possibile graduali, ovvero proporzionali al grado di allontanamento dall'obiettivo della misura che l'infrazione ha prodotto;
- d) L'ulteriore fase è costituita dall'individuazione, per ciascun impegno, degli impegni di condizionalità pertinenti: un buon punto di partenza è rappresentato dalla lista di impegni di *baseline* utilizzati per la giustificazione del premio associato all'operazione;
- e) la successiva fase è costituita dall'individuazione degli obiettivi pertinenti a ciascun impegno previsto dalla misura/ azione oggetto d'esame.

Qualora si ritenga utile raggruppare gli impegni ai fini dell'individuazione dei parametri di valutazione per i controlli, è opportuno seguire la regola che tutti gli impegni afferenti allo stesso gruppo abbiano lo stesso livello di disaggregazione, affinché, in caso di inadempienza, si possa individuare univocamente il montante a cui applicare la percentuale di riduzione. Ciò vuol dire che, se due impegni sono stati imputati rispettivamente alla misura e all'operazione, non potranno far parte dello stesso gruppo; un'altra possibilità potrebbe essere quella di scegliere come montante unico quello di importo più elevato, onde evitare una sottostima della riduzione.

Metodologia proposta per l'elaborazione degli indici di verifica

Nell'elaborare gli indici di verifica si è tenuto conto dell'esperienza acquisita con la metodologia e della terminologia seguita nell'elaborare gli analoghi indici di verifica nel regime di condizionalità, conformemente agli articoli 66 e 67 del regolamento CE n. 796/04, ai quali rimanda l'articolo 23 del regolamento CE n. 1975/06.

Anzitutto, dal punto di vista operativo, è utile individuare la tipologia di controllo che si intende applicare. Un primo livello di classificazione è costituito da una modalità di rilevazione documentale oppure connessa al controllo in loco. Tuttavia, tale distinzione non va intesa in senso rigido, giacché in molti casi sarà possibile utilizzare una modalità mista, che combina una verifica di tipo

¹⁰ D'ora in avanti si userà operazione come sinonimo di azione o di sottomisura,

¹¹ SOI = superficie oggetto d'impegno.

documentale con il controllo su elementi concreti dell'azienda, quali le superfici, le macchine, le attrezzature e le strutture aziendali.

Una volta espletata questa fase, occorrerà individuare il parametro concreto da utilizzare per la valutazione dell'infrazione e, fase ulteriore, graduarlo per determinare i tre livelli di infrazione: Basso, Medio, Alto. Giacché l'articolo 18 del regolamento CE n. 1975/06 prevede l'utilizzo di tre indicatori, ossia tre grandezze correlate rispettivamente con la Gravità, Entità e Durata dell'infrazione, occorrerà individuare un parametro per ciascuno degli indicatori suddetti.

In questa fase occorre fare attenzione affinché il numero complessivo di parametri di valutazione presi in considerazione, nell'ambito di una particolare azione, non sia eccessivamente elevato. Tenuto conto che il regolamento ed il decreto prevedono già un'elevata articolazione del calcolo dell'infrazione, con la previsione degli indicatori di Gravità, Entità e Durata, si ritiene opportuno suggerire l'elaborazione di un congruo numero di griglie per ciascuna azione (minimo 2 griglie e, di norma, non più di 3 griglie). Questo modo di operare presuppone la possibilità di accorpate le modalità di rilevazione delle infrazioni, pur nel rispetto del principio che tutti gli impegni siano sottoposti al controllo e che l'infrazione di ciascun impegno produca sempre, come previsto dal decreto, una riduzione equa e proporzionale.

Esempio 1: **azione "Agricoltura biologica"**

Nell'esempio che segue sono stati raggruppati tutti gli impegni di natura documentale in un unico "gruppo omogeneo di impegni", mentre gli impegni da sottoporre a verifica speditiva sono raggruppati in altri gruppi omogenei, ciascuno dei quali sarà collegato ad un particolare obiettivo della misura.

Nella tabella sottostante sono evidenziati i risultati del processo illustrato al punto 1, lettere da a) ad f), applicato all'azione "Agricoltura biologica". Le celle evidenziate in giallo includono gli impegni da sottoporre, in caso di accertamento di un'inadempienza, ai criteri di calcolo della riduzione conformi all'articolo 18 del regolamento CE n. 1975/06, dei quali in particolare ci occupiamo nel presente allegato.

Requisiti di ammissibilità / Impegni (celle selezionate in giallo)	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo : d = documentale; s = speditivo	Impegno pertinente e di condizionalità	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
	Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura				
Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008	X				Riduzione - art. 7 reg. CE 1975/06 e art. 21 del reg. 796/04	d		
Obbligo di assoggettare l'intera superficie aziendale al sistema di controllo e certificazione nell'ambito della medesima provincia			X		Esclusione - art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		

Superficie minima (SAU) ≥ 2 ha; con superficie coperta con serra $\geq 0,5$ ha o tunnel $\geq 0,3$ ha			X		Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		
Uso di prodotti fitosanitari previsti dal Reg.2092/91 e s.s.m.i				X	Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	B9 – direttiva 91/414/CEE	Tutela risorse idriche
Uso di fertilizzanti previsti dal Reg.2092/91 e s.s.m.i				X	Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	A4 – direttiva 91/676/CEE	Tutela risorse idriche
Tenuta dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche			X		Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	d	B9 – direttiva 91/414/CEE B11 – reg. CE 178/2002	Tutela risorse idriche
Presentazione di un piano di coltivazione			X		Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	d	A4 – direttiva 91/676/CEE	Erosione e sostanza organica
Nomina annuale di un tecnico responsabile del servizio di assistenza tecnico	X				Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		

1.A) Impegni di natura documentale

Dettaglio degli impegni

- predisporre un piano di fertilizzazione, per ogni coltura inserita nel piano di coltivazione, da elaborare sulla base delle asportazioni e della disponibilità di elementi nutritivi;
- tenere le registrazioni aziendali previste dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche.

Indici di verifica

I) Entità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sugli elementi documentali.

Parametri di valutazione:

- percentuale di superficie della coltura/ del gruppo di colture/ della SOI su cui si sono rilevate inadempienze (errori formali/ incompletezza delle registrazioni/ assenza totale di registrazioni) rispetto al totale della SOI

Indicatore	Entità
Classe di violazione	
Bassa	Errori/Incompletezza/Assenza del piano di fertilizzazione e/o del registro per le produzioni biologiche per una percentuale della SOI inferiore al 10% e ad 1 Ha
Media	Errori/Incompletezza/Assenza del piano di fertilizzazione e/o del registro per le produzioni biologiche per una percentuale della SOI non inferiore al 10% ed inferiore al 20% e fino a 2Ha
Alta	Errori/Incompletezza/Assenza del piano di fertilizzazione e/o del registro per le produzioni biologiche per una percentuale della SOI non inferiore al 20%

II) Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sugli elementi documentali.

Parametri di valutazione:

- corretta e completa compilazione del Piano di fertilizzazione, al di là dei requisiti di condizionalità;
- corretta e completa compilazione del registro previsto dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche;

Indicatore	Gravità
Classe di violazione	
Bassa	Errori formali di compilazione del piano di fertilizzazione e/o del registro per le produzioni biologiche
Media	Incompleta predisposizione del piano di fertilizzazione e/o del registro per le produzioni biologiche
Alta	Assenza del piano di fertilizzazione e/o del registro per le produzioni biologiche

III) Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sugli elementi documentali.

Parametri di valutazione:

- messa a norma della documentazione entro un termine temporale breve che decorre dal momento della verifica aziendale.

Indicatore	Durata
Classe di violazione	
Bassa	correzione e/o completamento dei piani di fertilizzazione <u>e</u> del registro per le produzioni biologiche entro 48 ore
Media	Mancata presentazione del piano di fertilizzazione <u>e</u> del registro per le produzioni biologiche entro 48 ore
Alta	Contestuale violazione di un impegno di condizionalità <u>non</u> pertinente

1.B - Impegni da verificare in via speditiva

Si è scelto di prendere in esame, in questo esempio, solo gli impegni che concorrono direttamente alla salvaguardia dell'obiettivo di Misura "Tutela delle risorse idriche".

Dettaglio degli impegni

- usare unità fertilizzanti di prodotti consentiti, ai sensi del regolamento CE n. 2092/91 e s.m.i., nel rispetto delle dosi e delle epoche previste;
- usare pesticidi naturali consentiti, ai sensi del regolamento CE n. 2092/91 e s.m.i., nel rispetto delle dosi e delle epoche previste.

Indici di verifica

I) Entità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo complesso (= superficie oggetto d'impegno).

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti, quali le superfici, le macchine, le attrezzature e le strutture aziendali.*

Parametri di valutazione:

- *percentuale di superficie della coltura/ del gruppo di colture/ della SOI su cui si sono rilevate inadempienze nell'uso dei fertilizzanti e dei prodotti anticrittogamici consentiti, rispetto al totale della SOI*

Indicatore	Entità
Classe di violazione	
Bassa	Violazioni rilevate su colture/ gruppi di coltura che investono una percentuale della SOI inferiore al 10% e non superiore a 1 Ha
Media	Violazioni rilevate su colture/ gruppi di coltura che investono una percentuale della SOI non inferiore al 10% ed inferiore al 20% e/o maggiore ad 1 Ha e non superiore a 2 Ha
Alta	Violazioni rilevate su colture/ gruppi di coltura che investono una percentuale della SOI non inferiore al 20% e/o violazioni che sconfinano sui terreni di aziende limitrofe o superiore a 2 Ha

II) Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di tutela della qualità delle acque.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti, quali le superfici, le macchine, le attrezzature e le strutture aziendali.*

Parametri di valutazione:

1. *rispetto delle prescrizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari consentiti;*
2. *rispetto delle prescrizioni di utilizzo dei fertilizzanti consentiti.*

Indicatore	Gravità
Classe di violazione	
Bassa	Utilizzo di unità fertilizzanti consentite in dosi <u>e/o</u> epoche non consentite
Media	Utilizzo di prodotti naturali con funzione anticrittogamica consentiti in dosi <u>e/o</u> epoche non consentite
Alta	Contestuale rilevazione delle inadempienze elencate in classe Bassa <u>e</u> Media

III) Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate sulla qualità delle acque.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti, quali le superfici, le macchine, le attrezzature e le strutture aziendali.*

Parametri di valutazione:

- *appartenenza dell'azienda a zone sensibili (Natura 2000; ZVN)*
- *Violazione contestuale di condizionalità o di un requisito minimo aggiuntivo non pertinente*

Indicatore	Durata
Classe di violazione	
Bassa	-
Media	Di norma
Alta	Qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni - appartenenza dell'azienda a zone sensibili (aree protette; aree Natura 2000; ZVN; altre aree...) - Violazione contestuale di un requisito di condizionalità o di un requisito minimo aggiuntivo <u>non pertinente</u>

Esempio 2:

Azione "Cura e mantenimento del paesaggio rurale"

Si tratta esclusivamente il caso del mantenimento in pianura; quello in collina è in tutto e per tutto analogo, cambiando solo il compenso/montante per ettaro; pertanto ne viene omessa l'illustrazione.

Lista degli impegni estraibili

- Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008.
- Obbligo di assoggettare l'intera superficie aziendale al sistema di controllo e certificazione nell'ambito della medesima provincia
- Effettuare interventi di potatura e di rimonda e contenimento degli alberi.
- Pulitura annuale del sottobosco
- Difesa fitosanitaria solo con i prodotti ammessi dal Reg. CE 2092/91.
- Mantenimento di una fascia di rispetto di 5 metri
- Divieto di utilizzo di concimi e fitofarmaci nella fascia di rispetto
- Potatura annuale delle siepi
- Creazione di una fascia inerbita di rispetto (l=10 m)
- Mantenimento annuale di una fascia di rispetto di 10 m
- Divieto di somministrazione di concimi minerali, reflui zootecnici e fitofarmaci sulla fascia di rispetto.

Impegno	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile)				Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Impegno pertinente di condizionalità	Obiettivo di misura/ azione direttamente collegato all'impegno
	Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura				
Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008	X				Riduzione - art. 7 del Reg. CE 1975	d		
Obbligo di assoggettare l'intera superficie aziendale al sistema di controllo e certificazione nell'ambito della medesima provincia				X	Esclusione - art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		

MANTENIMENTO BOSCHETTI								
Effettuare interventi di potatura e di rimonda e contenimento degli alberi.				X	Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	A4 – direttiva 91/676/CEE B9 – direttiva 91/414/CEE	Conservazione della biodiversità
Pulitura annuale del sottobosco				X	Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	A4 – direttiva 91/676/CEE B9 – direttiva 91/414/CEE	Conservazione della biodiversità
Difesa fitosanitaria solo con i prodotti ammessi dal Reg. CE 2092/91.				X	Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	A4 – direttiva 91/676/CEE B9 – direttiva 91/414/CEE	Conservazione della biodiversità
Mantenimento di una fascia di rispetto di 5 metri				X	Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	A4 – direttiva 91/676/CEE B9 – direttiva 91/414/CEE	Conservazione della biodiversità
Divieto di utilizzo di concimi e fitofarmaci nella fascia di rispetto				X	Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	A4 – direttiva 91/676/CEE B9 – direttiva 91/414/CEE	Conservazione della biodiversità
MANTENIMENTO SIEPI								
Potatura annuale delle siepi				X	Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	A4 – direttiva 91/676/CEE B9 – direttiva 91/414/CEE	Conservazione della biodiversità
Creazione di una fascia inerbita di rispetto (l=10 m)				X	Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	A4 – direttiva 91/676/CEE B9 – direttiva 91/414/CEE	Conservazione della biodiversità
Mantenimento annuale di una fascia di rispetto di 10 m				X	Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	A4 – direttiva 91/676/CEE B9 – direttiva 91/414/CEE	Conservazione della biodiversità
Divieto di somministrazione di concimi minerali, reflui zootecnici e fitofarmaci sulla fascia di rispetto				X	Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	A4 – direttiva 91/676/CEE B9 – direttiva 91/414/CEE	Conservazione della biodiversità

2A) Impegni di natura documentale

Dato che, per quanto concerne l'azione considerata, gli impegni con verificabilità di natura documentale, in caso di inosservanza, seguono una norma indipendente/comportano l'esclusione, non sono stati considerati gli indici di verifica.

2B) Impegni da verificare in occasione di controlli in loco

Dettaglio degli impegni

- Effettuare interventi di potatura e di rimonda e contenimento degli alberi.
- Pulitura annuale del sottobosco
- Difesa fitosanitaria solo con i prodotti ammessi dal Reg. CE 2092/91.
- Mantenimento di una fascia di rispetto di 5 metri
- Divieto di utilizzo di concimi e fitofarmaci nella fascia di rispetto
- Potatura annuale delle siepi
- Creazione di una fascia inerbita di rispetto (l=10 m)
- Mantenimento annuale di una fascia di rispetto di 10 m
- Divieto di somministrazione di concimi minerali, reflui zootecnici e fitofarmaci sulla fascia di rispetto.

Indici di verifica

I) Entità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti, quali le superfici, le macchine, le attrezzature e le strutture aziendali.*

Parametri di valutazione:

- *percentuale di superficie della coltura (siepi e boschetti in pianura) della SOI su cui si sono rilevate inadempienze nell'esecuzione delle operazioni di potatura-pulitura sottobosco-falcatura e trinciatura, nell'uso dei fertilizzanti e dei prodotti anticrittogamici consentiti, rispetto al totale della SOI*

Indicatore	Entità
Classe di violazione	
Bassa	Violazioni rilevate su colture che investono una percentuale della SOI inferiore al 10% ed inferiore 1 Ha
Media	Violazioni rilevate su colture che investono una percentuale della SOI non inferiore al 10% ed inferiore al 20% ed inferiore a 2 Ha
Alta	Violazioni rilevate su colture che investono una percentuale della SOI non inferiore al 20% <u>e/o</u> violazioni che sconfinano sui terreni di aziende limitrofe o superiore a 2 Ha

II) Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di tutela della qualità delle acque.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti, quali le superfici, le macchine, le attrezzature e le strutture aziendali.

Parametri di valutazione:

3. grado di effettuazione delle operazioni di potatura-pulitura sottobosco-falciatura e trinciatura
4. rispetto delle prescrizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari consentiti;
5. rispetto delle prescrizioni di utilizzo dei fertilizzanti consentiti.

Indicatore	Gravità
Classe di violazione	
Bassa	Non esecuzione delle operazioni di potatura-pulitura sottobosco-falciatura e trinciatura
Media	Non esecuzione delle operazioni di potatura-pulitura sottobosco-falciatura e trinciatura + Utilizzo di fertilizzanti consentiti in dosi <u>e/o</u> epoche non consentite
Alta	Non esecuzione parziale delle operazioni di potatura-pulitura sottobosco-falciatura e trinciatura + Utilizzo di fertilizzanti consentiti in dosi <u>e/o</u> epoche non consentite + Utilizzo di prodotti fitosanitari consentiti in dosi <u>e/o</u> epoche non consentite

III) Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate sulla qualità delle acque.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti, quali le superfici, le macchine, le attrezzature e le strutture aziendali.

Parametri di valutazione:

- a) *Impegni la cui violazione crea una permanenza limitata e/o i cui effetti possono essere corretti a breve termine (12 mesi dal controllo):* Effettuare interventi di potatura e di rimonda e contenimento degli alberi; Pulitura annuale del sottobosco, Mantenimento di una fascia di rispetto di 5 metri, Potatura annuale delle siepi, Creazione di una fascia inerbita di rispetto (l=10 m), Mantenimento annuale di una fascia di rispetto di 10 m

b) Impegni la cui violazione crea una permanenza di media intensità e/o i cui effetti possono essere corretti a medio termine (oltre 12 mesi ma entro il periodo d'impegno) : Difesa fitosanitaria solo con i prodotti ammessi dal Reg. CE 2092/91;

c) Impegni la cui violazione crea una permanenza di notevole intensità e/o i cui effetti non possono essere corretti (entro il periodo d'impegno): Divieto di somministrazione di concimi minerali, reflui zootecnici e fitofarmaci sulla fascia di rispetto.

Indicatore	Durata
Classe di violazione	
Bassa	Impegni di cui alla lettera a)
Media	Impegni di cui alla lettera b)
Alta	- Impegni di cui alla lettera c) - Violazione contestuale di un requisito di condizionalità o di un requisito minimo aggiuntivo <u>non pertinente</u>

ALLEGATO 3

REGOLAMENTO (CE) N. 1975/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare l'articolo 51, paragrafo 4, l'articolo 74, paragrafo 4, e l'articolo 91,

considerando quanto segue:

(1) Dall'esperienza emerge che il sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito il «sistema integrato»), di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 si è rivelato un mezzo efficace ed efficiente di applicazione dei regimi dei pagamenti diretti. Pertanto, per quanto riguarda le misure connesse agli animali e alle superfici, contemplate dal titolo IV, capo I, sezione 2, asse 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno che le regole di gestione e controllo e le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni in caso di false dichiarazioni relative a tali misure seguano i principi previsti nel sistema integrato, in particolare nel regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

(2) Tuttavia, per alcuni regimi di sostegno previsti dall'asse 2 e per l'equivalente sostegno dell'asse 4, di cui al titolo IV,

capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le misure in materia di gestione e di controllo devono essere adattate in funzione delle peculiarità di tali regimi. Lo stesso vale per i regimi di sostegno previsti per l'asse 1 e l'asse 3 nelle sezioni 1 e 3 del medesimo regolamento e per l'equivalente sostegno dell'asse 4. Per tali regimi di sostegno è pertanto necessario prevedere disposizioni specifiche.

(3) Per permettere alle amministrazioni nazionali di organizzare un controllo integrato efficace di tutte le zone per le quali sono richiesti pagamenti nell'ambito dell'asse 2, da un lato, e nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui al regolamento (CE) n. 796/2004, dall'altro, è opportuno che le domande di pagamento per misure connesse alle superfici che rientrano nell'asse 2 siano trasmesse entro gli stessi termini della domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del medesimo

regolamento. È tuttavia opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire i necessari aggiustamenti amministrativi.

(4) Per garantire l'effetto dissuasivo dei controlli, di regola i pagamenti non dovrebbero essere effettuati prima del compimento dei controlli sulle domande di aiuto. È tuttavia opportuno autorizzare il pagamento di una determinata percentuale dell'aiuto dopo l'esecuzione dei controlli amministrativi. Tale percentuale dovrà essere fissata tenendo conto del rischio di pagamenti indebiti.

(5) È necessario che le regole di controllo previste dal presente regolamento tengano conto delle peculiarità delle misure contemplate dall'asse 2. È quindi necessario fissare norme particolari.

(6) A norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i pagamenti contemplati da alcune delle misure ivi previste sono subordinati al rispetto delle regole di condizionalità previste dal titolo II, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. È quindi opportuno allineare le regole connesse alla condizionalità con quelle previste dai regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 796/2004.

(7) È opportuno effettuare controlli ex post sulle operazioni di investimento per verificare il rispetto del disposto dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, onde accertarsi che le operazioni siano state eseguite correttamente e che lo stesso investimento non abbia beneficiato di un finanziamento irregolare a partire da diverse fonti, nazionali o comunitarie. È necessario precisare la base e il contenuto di tali controlli.

(8) È opportuno adottare norme particolari per definire le responsabilità di controllo dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005, approvati dagli Stati membri.

(9) Per permettere alla Commissione di ottemperare ai propri obblighi di gestione delle misure, gli Stati membri sono tenuti a riferirle il numero di controlli eseguiti e i relativi risultati.

(10) È necessario che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale e comunitaria o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base ad una serie di indicatori verificabili.

(11) Per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità gli Stati membri possono avvalersi di prove ricevute da altri servizi o organizzazioni. Essi devono tuttavia accertarsi che tali servizi o organizzazioni rispondano a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità.

(12) È opportuno fissare determinati principi generali in materia di controlli, che comprendono in particolare il diritto della Commissione di effettuare verifiche.

(13) Gli Stati membri devono assicurarsi che gli organismi pagatori di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune dispongano di informazioni sufficienti sui controlli compiuti da altri servizi o enti per poter adempiere i loro obblighi in virtù del medesimo regolamento.

(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

Campo di applicazione e disposizioni generali

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per il cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale adottate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.

DM 20-03-2008

Capo I

Parte generale

Articolo 1 *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto, avente carattere generale non regolamentare, detta in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici la disciplina attuativa ed integrativa di quella prevista dal regolamento (CE) 1782/03 e dal regolamento (CE) 796/04 per la condizionalità, nonché di quella prevista dal regolamento (CE) 1698/05 e dal regolamento (CE) 1975/2006 per lo sviluppo rurale.

Articolo 2

Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 5, 22, 23, 69 e 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 5

Identificazione degli agricoltori

Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f) dello stesso regolamento garantisce un'identificazione unica per tutte le domande di aiuto presentate dallo stesso agricoltore.

Articolo 22

Revoca delle domande di aiuto

1. Una domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.

Qualora uno Stato membro si avvalga delle possibilità previste all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, esso può disporre che la notifica alla banca dati informatizzata dei bovini di un animale che non si trova più nell'azienda sostituisca la revoca scritta.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono

autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

2. Le revoche di cui al paragrafo 1 comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima.

Articolo 23

Principi generali

1. I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i requisiti e le norme in materia di condizionalità

2. Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci.

Articolo 69

Modifiche e integrazioni della banca dati informatizzata dei bovini

Per quanto riguarda i bovini che formano oggetto di domande di aiuto, l'articolo 68 si applica, a decorrere dalla presentazione della domanda, agli errori e alle omissioni concernenti dati immessi nella banca dati informatizzata dei bovini.

Per quanto riguarda i bovini non oggetto di una domanda di aiuto, le stesse disposizioni valgono in relazione alle riduzioni e alle esclusioni da applicarsi conformemente al capitolo II del presente titolo.

Articolo 73

Recupero di importi indebitamente erogati

1. In caso di pagamento indebito, l'agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3.

2. Gli Stati membri possono decidere che l'importo indebitamente erogato sia recuperato tramite detrazione dal corrispondente importo di uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore dopo la data della decisione di recupero nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, l'agricoltore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

3. Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'agricoltore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti.

Il tasso d'interesse applicabile è calcolato applicando le disposizioni di diritto nazionale, ma non può in alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.

4. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente medesima o di un'altra autorità e se l'errore non era normalmente rilevabile dall'agricoltore.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data di pagamento.

5. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede.

6. Gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'articolo 21 e del titolo IV sono, in tutti i casi, soggetti a un periodo di prescrizione di quattro anni.

7. I paragrafi 4 e 5 non si applicano agli anticipi.

8. Gli Stati membri possono decidere di non esigere la restituzione di importi inferiori o uguali a 100 euro, al netto degli interessi, per agricoltore e per periodo di erogazione del premio, sempreché l'ordinamento nazionale preveda una simile eventualità in casi analoghi.

Qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, gli Stati membri possono decidere, alle stesse condizioni, di non recuperare gli interessi di importo pari o inferiore a 50 euro.

DM 20-03-2008

Sezione III

Sostegno per tutte le misure di sviluppo rurale

Articolo 14

(Disposizioni comuni)

3. Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del regolamento (CE) 796/2004

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «domanda di aiuto», la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- b) «domanda di pagamento», la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento.

DM 20-03-2008

Articolo 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

- *“Componente dell'operazione integrata”*: la componente dell'operazione che è chiaramente ricollegabile ad una determinata misura;
- *“Impegno”*: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto;
- *“Impegno pertinente di condizionalità”*: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv) e v) del regolamento (CE)1698/05 o per un particolare regime di aiuto;
- *“Condizionalità”*: le norme e gli atti obbligatori stabiliti per la PAC in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Regolamento (CE) 1782/03; in materia di sviluppo rurale rientrano nella predetta definizione anche i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39 paragrafo 3 del Regolamento (CE) 1698/05;
- *“Pagamento ammesso”*: contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;
- *“Domanda ammessa”*: istanza ritenuta ammissibile a finanziamento dall'autorità competente; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento per una o più colture, gruppi di colture, operazioni o misure.

Articolo 4

Domande di aiuto e di pagamento

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri istituiscono procedure adeguate per la presentazione delle domande di aiuto.

2. Per le misure che implicano impegni pluriennali, il beneficiario presenta domande annue.

Tuttavia, gli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi previsti rispettivamente dall'articolo 11 o dall'articolo 26 possono rinunciare alla presentazione materiale della domanda annua di pagamento.

3. Le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti.

Articolo 5

Principi generali di controllo

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale o comunitaria o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base ad una serie di indicatori verificabili che sono tenuti a definire.

2. Per quanto possibile, i controlli in loco previsti dagli articoli 12, 20 e 27 e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sulle sovvenzioni agricole sono eseguiti contemporaneamente.

3. Fatte salve disposizioni specifiche, non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno.

PARTE II

Norme in materia di gestione e di controllo

TITOLO I

Sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 6

Campo di applicazione e definizioni

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, il presente titolo si applica:
 - a) al sostegno concesso a norma dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Reg.(CE) n.1698/2005

Articolo 36

Misure

Il sostegno di cui alla presente sezione riguarda le seguenti misure:

- a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:
 - i) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
 - ii) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
 - iii) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
 - iv) pagamenti agroambientali;
 - v) pagamenti per il benessere degli animali;
 - vi) sostegno agli investimenti non produttivi;
- b) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare:
 - i) imboschimento di terreni agricoli;
 - ii) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;
 - iii) imboschimento di superfici non agricole;
 - iv) indennità Natura 2000;
 - v) pagamenti silvoambientali;
 - vi) ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
 - vii) sostegno agli investimenti non produttivi.

- b) al sostegno concesso a norma dell'articolo 63, lettera a), del medesimo regolamento, per operazioni corrispondenti a misure contemplate dall'asse 2.

Reg. (CE) n.1698/2005

Articolo 63

Misure

Il sostegno a titolo dell'asse Leader è concesso per:

- a) l'attuazione delle strategie di sviluppo locali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di uno o più dei tre altri assi definiti nelle sezioni 1, 2 e 3;

Tuttavia, il presente titolo non si applica alle misure di cui all'articolo 36, lettera a), punto vi), all'articolo 36, lettera b), punti vi) e vii), e all'articolo 39, paragrafo 5, e non si applica alle misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per quanto riguarda i costi di impianto.

Reg. (CE) n.1698/2005

Articolo 39

Pagamenti agroambientali

- 5. Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura per le operazioni non contemplate dai paragrafi da 1 a 4.

2. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) «misure connesse alla superficie», le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
- b) «misure connesse agli animali», le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sul numero di animali dichiarato.

Articolo 7

Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

Ai fini del presente titolo si applica, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 2, punti 10, 22 e 23, degli articoli 9, 18, 21 e dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- (10) "irregolarità": qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;

(22) "superficie determinata": la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata ad un numero corrispondente di diritti all'aiuto;

(23) "animale accertato": l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;

Articolo 9

Sistema di controllo in materia di condizionalità

Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. In conformità con il titolo III, capitolo III del presente regolamento, detto sistema prevede in particolare:

- a) se l'autorità di controllo competente non è l'organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti dall'organismo pagatore agli enti specializzati e/o, se del caso, tramite l'autorità di coordinamento di cui all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) i metodi per la selezione dei campioni di controllo;
- c) indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare;
- d) relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali infrazioni riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della frequenza delle infrazioni stesse;
- e) se l'autorità di controllo competente non è l'organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli enti specializzati all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento di cui all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, o ad entrambi;
- f) l'applicazione del sistema di riduzioni e di esclusioni da parte dell'organismo pagatore.

Gli Stati membri possono inoltre predisporre una procedura secondo la quale l'agricoltore indica all'organismo pagatore gli elementi necessari ad identificare i requisiti e le norme a lui applicabili.

Articolo 18

Semplificazione delle procedure

1. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono autorizzare o richiedere che le comunicazioni di qualsiasi tipo effettuate nel quadro del presente regolamento, dall'agricoltore alle autorità competenti e viceversa, vengano trasmesse per via elettronica. In tal caso, gli Stati membri adottano misure atte a garantire che:

- a) l'agricoltore sia identificato in modo inequivocabile;
- b) l'agricoltore ottemperi a tutti i requisiti inerenti al regime di aiuto in questione;
- c) i dati trasmessi siano attendibili ai fini della corretta gestione del regime di aiuto in questione; ove si utilizzino i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini, la banca stessa offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione;
- d) tutti i documenti di accompagnamento che non sia possibile trasmettere per via elettronica pervengano all'autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per via non elettronica;
- e) non sia operata alcuna discriminazione tra gli agricoltori che utilizzano i canali non elettronici e quelli che optano per la trasmissione elettronica.

2. Fermi restando i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e), gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all'ultima domanda di aiuto presentata nell'ambito del regime di aiuto in questione.

Sezione II

Controlli in loco

Sottosezione I

Disposizioni comuni

Articolo 25

Principi generali

1. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso non può di regola superare le 48 ore.

Si applica, mutatis mutandis, anche il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia, per le misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi per l'identificazione univoca delle superfici che beneficiano del sostegno.

Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 6

Identificazione delle parcelle agricole

1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è praticato a livello delle parcelle di riferimento, come la parcella catastale o l'appezzamento, in modo da garantire un'identificazione unica di ciascuna parcella di riferimento.

Articolo 8

Domande di pagamento

1. Per i contratti che acquistano efficacia dopo il 1° gennaio 2007, le domande di pagamento per misure connesse alla superficie sono presentate in conformità all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia gli Stati membri possono decidere di applicare tale disposizione a decorrere dalla presentazione della domanda del 2008.

Reg.(CE) n.796/2004

TITOLO II DOMANDE DI AIUTO CAPITOLO I DOMANDA UNICA

Articolo 11

Data di presentazione della domanda unica

1. L'agricoltore che intenda richiedere aiuti a titolo di qualunque regime di aiuto per superficie può presentare soltanto una domanda unica all'anno.

L'agricoltore che non intenda richiedere aiuti a titolo dei regimi di aiuto per superficie, bensì a titolo di un altro regime di aiuto figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003,

se dispone di superfici agricole quali definite all'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 795/2004, compila un modulo di domanda unica nel quale elenca tali superfici conformemente al disposto dell'articolo 14 del presente regolamento. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare gli agricoltori da questo obbligo se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato, come previsto all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. La domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio. La Finlandia e la Svezia possono fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, può essere autorizzato un rinvio delle date di cui al primo comma del presente paragrafo in talune zone in cui condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normali.

Nel fissare la data suddetta, gli Stati membri tengono conto del tempo necessario perché tutti i dati pertinenti siano disponibili ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'aiuto e si adoperano affinché possano essere programmati efficaci controlli, considerata in particolare la data da fissare conformemente all'articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. Se più organismi pagatori sono competenti, nei confronti di uno stesso agricoltore, per la gestione dei regimi di aiuto soggetti alla domanda unica, lo Stato membro interessato provvede affinché le informazioni di cui al presente articolo siano messe a disposizione di tutti gli organismi pagatori in questione.

2. Se uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, la domanda di pagamento si ritiene presentata in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004.

3. Alle domande di pagamento di cui al presente titolo si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 11, paragrafo 3, e gli articoli 12 e 15 del regolamento (CE) n. 796/2004. Oltre all'informazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, la domanda di pagamento contiene anche l'informazione ivi prevista con riferimento ai terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 12

Contenuto della domanda unica

1. La domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l'ammissibilità all'aiuto, in particolare:

- a) l'identità dell'agricoltore;
- b) il regime o i regimi di aiuto di cui trattasi;
- c) l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all'articolo 7 ai fini del regime di pagamento unico, distinti in diritti di ritiro e altri diritti;
- d) gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, l'uso e l'indicazione se si tratta o meno di una parcella irrigua;
- e) una dichiarazione dell'agricoltore di aver preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.

2. Ai fini dell'identificazione dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1, lettera c), i moduli prestampati distribuiti agli agricoltori a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento

(CE) n. 1782/2003 recano l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 7, distinti in diritti di ritiro e altri diritti.

Al momento della presentazione della domanda, l'agricoltore corregge il modulo prestampato qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

L'agricoltore dichiara separatamente la superficie corrispondente ai diritti di ritiro e quella corrispondente agli altri diritti. Conformemente all'articolo 54, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore chiede di utilizzare i diritti di ritiro prima di ogni altro diritto. Egli dichiara quindi la superficie da mettere a riposo corrispondente al numero di diritti di ritiro in suo possesso, sempreché disponga di una superficie ammissibile sufficiente. Qualora la superficie ammissibile sia inferiore al numero di diritti di ritiro, l'agricoltore può chiedere di attivare il numero di diritti di ritiro corrispondente alla superficie di cui dispone.

3. Ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda ai sensi del paragrafo 1, lettera d), i moduli prestampati distribuiti agli agricoltori a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 recano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita agli effetti del regime di pagamento unico. Inoltre, il materiale grafico fornito all'agricoltore ai sensi della stessa disposizione indica i confini delle parcelle di riferimento e la loro identificazione unica, mentre l'agricoltore indica l'ubicazione di ciascuna parcella agricola. Al momento della presentazione della domanda, l'agricoltore corregge il modulo prestampato qualora siano intervenuti cambiamenti.

Articolo 15

Modifiche della domanda unica

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica, è possibile aggiungere a quest'ultima singole parcelle agricole non ancora dichiarate nella domanda unica ai fini dei regimi di aiuto per superficie, eventualmente accompagnate dai corrispondenti diritti all'aiuto, purché siano rispettati i requisiti inerenti ai regimi di aiuto in questione.

Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all'uso o al regime di aiuto, in relazione a parcelle agricole già dichiarate nella domanda unica.

Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti.

2. Fatte salve le date fissate dalla Finlandia e dalla Svezia per la presentazione della domanda unica ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, le modifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono notificate per iscritto all'autorità competente entro il 31 maggio – entro il 15 giugno per la Finlandia e la Svezia – dell'anno civile considerato.

3. Se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda unica o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano irregolarità.

Articolo 9

Pagamenti

1. I pagamenti per misure o insiemi di operazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente titolo sono effettuati solo dopo che siano stati portati a termine i controlli sui criteri di ammissibilità per tali misure o insiemi di operazioni, come previsto al capitolo II, sezione I.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenendo conto del rischio di pagamenti eccessivi, di pagare fino al 70 % dell'aiuto dopo il compimento dei controlli amministrativi previsti all'articolo 11. La percentuale del pagamento è uguale per tutti i beneficiari di una misura o insieme di operazioni.

2. Ove non sia possibile ultimare prima del pagamento i controlli relativi alla condizionalità, di cui al capitolo II, sezione II, eventuali pagamenti indebiti sono recuperati conformemente all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 73

Recupero di importi indebitamente erogati

1. In caso di pagamento indebito, l'agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3.

2. Gli Stati membri possono decidere che l'importo indebitamente erogato sia recuperato tramite detrazione dal corrispondente importo di uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore dopo la data della decisione di recupero nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, l'agricoltore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

3. Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'agricoltore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti.

Il tasso d'interesse applicabile è calcolato applicando le disposizioni di diritto nazionale, ma non può in alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.

4. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente medesima o di un'altra autorità e se l'errore non era normalmente rilevabile dall'agricoltore.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data di pagamento.

5. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede.

6. Gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'articolo 21 e del titolo IV sono, in tutti i casi, soggetti a un periodo di prescrizione di quattro anni.

7. I paragrafi 4 e 5 non si applicano agli anticipi.

8. Gli Stati membri possono decidere di non esigere la restituzione di importi inferiori o uguali a 100 euro, al netto degli interessi, per agricoltore e per periodo di erogazione del premio, sempreché l'ordinamento nazionale preveda una simile eventualità in casi analoghi.

Qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, gli Stati membri possono decidere, alle stesse condizioni, di non recuperare gli interessi di importo pari o inferiore a 50 euro.

DM 20-03-2008

Sezione I

Articolo 11

(Recupero di importi erogati in annualità pregresse)

1. Per le misure che implicano impegni pluriennali, qualora si accertino una o più infrazioni relative ad annualità pregresse, si applicano in conformità alla presente sezione le riduzioni e le esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per le corrispondenti annualità.

CAPITOLO II

Controlli, riduzioni ed esclusioni

Articolo 10

Principi generali

1. I controlli relativi alle domande di aiuto e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti.
2. Gli Stati membri definiscono i modi e i mezzi idonei a controllare le condizioni di concessione dell'aiuto per ciascuna misura di sostegno.
3. Gli Stati membri ricorrono al sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (in appresso «sistema integrato»).
4. La verifica dei criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco.
5. Il rispetto della condizionalità è verificato mediante controlli in loco e, se del caso, mediante controlli amministrativi.
6. Nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, salvo nei casi specificamente previsti del programma di sviluppo rurale.

SEZIONE I

Rispetto dei criteri di ammissibilità

SOTTOSEZIONE I

Controlli

Articolo 11

Controlli amministrativi

1. Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.
2. I controlli amministrativi comprendono, se possibile e appropriato, controlli incrociati, tra l'altro con i dati del sistema integrato. I controlli incrociati riguardano come minimo le particelle e il bestiame oggetto di una misura di sostegno allo scopo di evitare ogni pagamento indebito di aiuti.
3. È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.
4. Le eventuali irregolarità emerse dai controlli incrociati sono monitorate per mezzo di qualunque altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, per mezzo di controlli in loco.
5. Se del caso, i controlli amministrativi sull'ammissibilità tengono conto dei risultati di verifiche eseguite da altri servizi, enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole.

Articolo 12

Controlli in loco

1. Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell'ambito di una o più delle misure contemplate dal presente titolo.

Tuttavia, i richiedenti che siano risultati non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non rientrano nel numero complessivo di beneficiari di cui al primo comma.

2. Ai controlli in loco previsti dal presente articolo si applica il disposto dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 26

Percentuale di controlli

3. Qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da controllare nell'anno successivo.

4. Se è previsto che taluni elementi del controllo in loco possano essere effettuati mediante campionamento, il campione è tale da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di selezione del campione. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

3. Il campione di controllo di cui al paragrafo 1, primo comma, è selezionato in base ai criteri fissati dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 27

Selezione del campione di controllo

1. L'autorità competente seleziona gli agricoltori da sottoporre a controlli in loco sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L'efficacia dei parametri utilizzati per l'analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.

Per ottenere il fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all'articolo 26, paragrafi 1 e 2.

2. L'analisi dei rischi tiene conto:

a) dell'importo dell'aiuto;

- b) del numero di parcelle agricole nonché della superficie o del numero di animali per i quali è chiesto l'aiuto;
- c) dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;
- d) dei risultati dei controlli degli anni precedenti;
- e) dei casi di infrazione al regolamento (CE) n. 1760/2000 e al regolamento (CE) n. 21/2004;
- f) di quegli agricoltori che si trovano leggermente al di sopra o al di sotto dei massimali o dei limiti previsti per la concessione degli aiuti;
- g) degli animali sostituiti ai sensi dell'articolo 58 del presente regolamento;
- h) del rispetto dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- i) dei quantitativi di patate destinate alla fabbricazione di fecola rispetto alla superficie dichiarata nel contratto di coltivazione di cui all'articolo 13, paragrafo 7;
- j) nel caso di una domanda di aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quantitativi di sementi certificate rispetto alla superficie dichiarata;
- k) di altri parametri definiti dagli Stati membri.

3. L'autorità competente registra i motivi della selezione di ciascun agricoltore da sottoporre a controllo in loco. L'ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell'inizio del controllo stesso.

4. Per misure pluriennali che comportano pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, gli Stati membri possono decidere di dimezzare la percentuale di controlli fissata al paragrafo 1 dopo il quinto anno di pagamento a favore di un beneficiario.

I beneficiari per i quali gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al primo comma del presente paragrafo non rientrano nel numero complessivo di beneficiari utilizzato per la selezione del campione di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 13

Relazione di controllo

I controlli in loco di cui alla presente sottosezione formano oggetto di una relazione di controllo redatta a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 28

Relazione di controllo

1. Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo che consenta ulteriormente di esaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:

- a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;
- b) le persone presenti;
- c) il numero di parcelle agricole visitate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per parcella e le tecniche di misurazione impiegate;
- d) il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatizzata dei

bovini, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali e/o al loro codice di identificazione;
e) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;
f) le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto settoriali;

g) le eventuali ulteriori misure di controllo adottate.

2. L'agricoltore è invitato a firmare la relazione per attestare di avere presenziato al controllo e ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, all'agricoltore è consegnata una copia della relazione di controllo.

Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento ai sensi dell'articolo 32, lo Stato membro può decidere di non invitare l'agricoltore o chi ne fa le veci a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento non risultano irregolarità. Se tali controlli evidenziano la presenza di irregolarità, l'agricoltore è invitato a firmare la relazione prima che, sulla base dei risultati, l'autorità competente tragga conclusioni che possano comportare la riduzione o l'annullamento dei pagamenti.

Articolo 14

Principi generali per i controlli in loco

1. I controlli in loco sono ripartiti nel corso dell'anno in base ad un'analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura di sviluppo rurale.
2. Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

Articolo 15

Elementi dei controlli in loco e determinazione delle superfici

1. Gli Stati membri stabiliscono i criteri e i metodi di controllo che permettono di controllare i diversi impegni ed obblighi del beneficiario in ottemperanza ai requisiti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.

Reg. (CE) n. 1974/2006

CAPO IV

Disposizioni in materia di ammissibilità e disposizioni amministrative

Sezione 1

Verificabilità e controllabilità delle misure e norme sull'ammissibilità

Sottosezione 1

Verificabilità e controllabilità delle misure

Articolo 48

1. Ai fini dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A tale scopo, gli Stati membri predispongono sistemi di controllo tali da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni.

2. Per quanto riguarda i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco sono eseguiti a norma degli articoli 29, 30 e 32 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Reg.(CE) n.796/2004

Sottosezione II

Controlli in loco delle domande uniche per i regimi di aiuto per superficie

Articolo 29

Elementi dei controlli in loco

I controlli in loco vertono sull'insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, fatta eccezione per le domande di aiuto che riguardano le sementi a norma dell'articolo 99 del medesimo regolamento. Tuttavia, l'effettiva ispezione sul posto nell'ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente almeno alla metà delle parcelle agricole oggetto di domanda.

Articolo 30

Determinazione delle superfici

1. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. L'autorità competente può definire una tolleranza di misurazione non superiore al 5 % della superficie della parcella agricola o a una fascia di 1,5 m rispetto al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può comunque essere superiore a 1,0 ha.

2. Può essere presa in considerazione la superficie totale di una parcella agricola, purché sia interamente utilizzata secondo le norme usuali dello Stato membro o della regione interessata. Negli altri casi viene considerata la superficie realmente utilizzata.

Per le regioni in cui taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione o uso del suolo, gli Stati membri possono stabilire che la superficie corrispondente sia considerata parte di una superficie interamente utilizzata, a condizione che non superi una larghezza totale che gli Stati membri devono determinare. Tale larghezza corrisponde tassativamente alla larghezza tradizionale nelle regioni interessate e non supera i due metri.

Prevvia notifica alla Commissione, uno Stato membro può autorizzare una larghezza superiore a due metri se le aree a seminativi interessate sono state prese in considerazione in sede di fissazione delle rese delle regioni in questione.

3. Ad integrazione del paragrafo 2, nel caso delle parcelle dichiarate ai fini del regime di pagamento unico, rientrano nella superficie totale di una parcella agricola gli elementi di cui agli atti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV di tale regolamento.

4. L'ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.

Articolo 32

Telerilevamento

1. In relazione al campione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, anziché ai controlli in loco tradizionali gli Stati membri possono ricorrere al telerilevamento alle condizioni fissate dal presente articolo. Se del caso si applicano le disposizioni contenute negli articoli 23, 25, 26, 27 e 28, nella prima frase dell'articolo 29 e nell'articolo 30.

2. Le zone da controllare mediante telerilevamento sono scelte sulla base di un'analisi dei rischi oppure a caso.

In caso di selezione sulla base di un'analisi dei rischi, gli Stati membri tengono conto dei fattori di rischio pertinenti, in particolare:

- a) dell'importanza finanziaria delle zone in questione in termini di aiuti comunitari;
- b) della composizione delle domande di aiuto;
- c) della struttura dei sistemi di parcelle agricole e della complessità del paesaggio agricolo;
- d) della mancanza di copertura negli anni precedenti;
- e) dei vincoli tecnici connessi all'uso efficace del telerilevamento per quanto riguarda la definizione delle zone;
- f) dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti.

3. I controlli in loco mediante telerilevamento coprono:

- a) tutte le domande di aiuto in cui almeno l'80 % della superficie per la quale è stato chiesto l'aiuto nell'ambito dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 si trova all'interno della zona rispettiva, oppure;
- b) le domande di aiuto che devono essere scelte dall'autorità competente a norma dell'articolo 27, paragrafo 2 del presente regolamento.

Le domande di aiuto scelte a caso in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma possono essere controllate mediante telerilevamento.

4. Allorché un agricoltore sia stato scelto per un controllo in loco in conformità del paragrafo 3, almeno l'80 % della superficie per la quale ha chiesto l'aiuto nell'ambito dei regimi istituiti ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 è sottoposto a controllo mediante telerilevamento.

5. Nei casi in cui si avvale della possibilità di effettuare controlli in loco mediante telerilevamento, lo Stato membro ricorre:

- a) alla fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie aeree di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda da controllare a norma del paragrafo 4, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare la superficie;
- b) a ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l'esattezza della dichiarazione in maniera considerata accettabile dall'autorità competente.

6. Qualora per l'anno in corso non sia più possibile procedere mediante telerilevamento, i controlli supplementari di cui all'articolo 26, paragrafo 3 sono effettuati sotto forma di controlli tradizionali in loco.

Tuttavia, per le misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono definire tolleranze idonee che non superano in nessun caso il doppio delle tolleranze fissate dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.



Commissione Europea



Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 30

Determinazione delle superfici

1. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato definito dalla competente autorità e atto a garantire una
2. precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. L'autorità competente può definire una tolleranza di misurazione non superiore al 5 % della superficie della parcella agricola o a una fascia di 1,5 m rispetto al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può comunque essere superiore a 1,0 ha.

3. Per quanto riguarda i controlli sulle misure connesse agli animali, i controlli in loco sono eseguiti a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 35

Elementi dei controlli in loco

1. I controlli in loco vertono sull'insieme degli animali per i quali è stato chiesto un aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto da controllare e, nel caso dei controlli relativi ai regimi di aiuto per i bovini, anche sugli animali della specie bovina per i quali non è stato chiesto l'aiuto.
2. I controlli in loco comprendono in particolare:
 - a) la verifica che il numero di animali presenti nell'azienda per i quali è stato chiesto un aiuto e dei bovini per i quali non è stato chiesto un aiuto corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e, nel caso dei bovini, al numero di animali notificati alla banca dati informatizzata dei bovini;
 - b) nel caso dei regimi di aiuto per i bovini, controlli:
 - dell'esattezza dei dati contenuti nel registro e delle notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti degli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 12 mesi precedenti il controllo in loco;
 - della corrispondenza tra i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e quelli riportati nel registro, su un campione di animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 12 mesi precedenti il controllo in loco;
 - dell'ammissibilità all'aiuto richiesto di tutti gli animali presenti nell'azienda e tuttora soggetti all'obbligo di detenzione;

- dell'identificazione di tutti i bovini presenti nell'azienda mediante marchi auricolari e, se del caso, passaporti degli animali, della loro iscrizione nel registro e della loro notifica alla banca dati informatizzata dei bovini.

I controlli di cui al quarto trattino sono svolti individualmente per tutti i bovini maschi tuttora soggetti all'obbligo di detenzione per i quali è stata presentata una domanda di premio speciale, ad eccezione delle domande presentate a norma dell'articolo 123, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003. In tutti gli altri casi, la verifica della corretta registrazione nei passaporti degli animali, dell'iscrizione nel registro e dell'avvenuta notifica alla banca dati può essere effettuata su un campione;

c) nel caso del regime di aiuto per gli ovini e i caprini:

i) il controllo, sulla base del registro, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 12 mesi precedenti il controllo in loco siano stati detenuti nell'azienda nel corso dell'intero periodo di detenzione;

ii) la verifica dell'esattezza dei dati contenuti nel registro mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita e certificati veterinari.

SOTTOSEZIONE II

Riduzioni ed esclusioni

Articolo 16

Misure connesse alla superficie

1. La base di calcolo dell'aiuto per le misure connesse alla superficie è fissata a norma dell'articolo 50, paragrafi 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 796/2004. Ai fini del presente articolo, le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto sono considerate un gruppo di colture.

Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 50

Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate

1. Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione di quelli relativi alle patate da fecola e alle sementi, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6 e 9 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie dichiarata.

3. Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 51 e 53, nel caso di domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per quelli relativi alle patate da fecola e alle sementi, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6 e 9 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

7. Qualora l'agricoltore non abbia potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, come indicato all'articolo 72, egli continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie che risultava ammissibile nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale

2. Se la superficie dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura connessa alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004, l'importo dell'aiuto è calcolato in base alla superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma inferiore al 20 % della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata non è concesso alcun aiuto per la misura connessa alla superficie di cui trattasi

3. Se la superficie dichiarata supera la superficie determinata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 di oltre il 30 %, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo articolo per l'anno civile considerato nell'ambito delle corrispondenti misure.

Se la differenza supera il 50 %, l'agricoltore è inoltre escluso dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.

4. In deroga al disposto del paragrafo 2 e del paragrafo 3, primo comma, per i beneficiari stabiliti in Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto dall'articolo 143 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, le riduzioni e le esclusioni da applicare si calcolano a norma dell'articolo 138, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione.

Reg.(CE) n.1973/2004

Articolo 138

Riduzioni ed esclusioni relative alle condizioni di ammissibilità

1. Tranne i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 796/2004, qualora, a seguito di un controllo amministrativo o sul posto, si constati che la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, ai sensi dell'articolo 2, punto 22, del regolamento (CE) n. 796/2004, è superiore al 3 % ma non superiore al 30 % della superficie determinata, l'importo da concedere nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie è decurtato, per l'anno in causa, del doppio della differenza rilevata.

Se tale differenza è superiore al 30% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per l'anno in causa.

Se la differenza è superiore al 50%, l'agricoltore è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Tale importo è dedotto dai pagamenti ai quali l'agricoltore ha diritto nell'ambito delle domande che egli presenterà nei tre anni civili successivi a quello della constatazione.

5. Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 sono imputabili a irregolarità commesse deliberatamente, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo articolo per il corrispondente esercizio FEASR per la corrispondente misura connessa alla superficie.

6. L'importo risultante dalle esclusioni di cui al paragrafo 3, secondo comma, e al paragrafo 5 è detratto dai pagamenti di aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o dal regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

Articolo 17

Misure connesse agli animali

1. La base di calcolo dell'aiuto per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 57

Base di calcolo

2. In nessun caso viene concesso un aiuto per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto.

3. Fatti salvi gli articoli 59 e 60, qualora il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto superi il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati.

Tuttavia, se l'agricoltore non ha potuto adempiere all'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 72, egli continua a godere del diritto all'aiuto per il numero di animali che risultavano ammissibili nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

4. Qualora vengano riscontrati casi di irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

a) un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale chiaramente e individualmente da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

L'articolo 19 si applica in relazione alle iscrizioni e notificazioni richieste nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

2. Eventuali riduzioni od esclusioni da applicare in caso di sovradichiarazione del numero di capi bovini o, rispettivamente, ovini e caprini, sono calcolate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 59

Riduzioni ed esclusioni con riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto

1. Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se le irregolarità riguardano non più di tre animali.

2. Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore ha diritto a titolo dei regimi di cui al paragrafo 1 per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto:

a) della percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è inferiore o uguale al 10%, o

b) di due volte la percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 20%, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, a

titolo dei regimi citati, non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.

Inoltre, se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50%, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo

equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità dell'articolo 57, paragrafo 3. Tale importo è detratto dai pagamenti dell'aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini cui l'agricoltore ha diritto in virtù delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell'accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

3. Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero dei bovini oggetto di domanda, nel quadro di tutti i regimi di aiuti per i bovini nel corso del periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità, è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.

4. Qualora le differenze fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 57, paragrafo 3, risultino da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, nel quadro del regime o dei regimi di aiuto per i bovini in questione non è concesso per il periodo di erogazione del premio considerato.

Inoltre, quando la differenza accertata in conformità del paragrafo 3 è superiore al 20%, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità dell'articolo 57, paragrafo 3. Tale importo è detratto dai pagamenti dell'aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini cui l'agricoltore ha diritto in virtù delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell'accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

Le misure di sostegno relative ai capi bovini e quelle relative agli ovini e caprini sono trattate separatamente.

3. In deroga all'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 59, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, l'importo risultante dall'esclusione è detratto dai pagamenti di aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

4. Per le sovradichiarazioni relative ad animali diversi da quelli di cui al paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono un idoneo sistema di riduzioni ed esclusioni.

DM 20-03-2008

Articolo 10

(Dichiarazioni difformi in misure connesse ad animali diversi da bovini, ovini e caprini)

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 17 paragrafo 4 del regolamento (CE) 1975/06, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di cui all'allegato 4.
2. Per gli animali non elencati nell'allegato 4 si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalle Regioni e Province Autonome nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e nelle relative disposizioni attuative.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 17 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1975/06, si applicano, immutate, le percentuali di riduzione ed esclusione previste dall'articolo 59 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 18

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità

1. In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diverso da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.
2. Lo Stato membro stabilisce l'importo della riduzione dell'aiuto, in particolare in base alla gravità, all'entità e alla durata dell'inadempienza constatata.
La gravità di un'inadempienza dipende, in particolare, dall'entità delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati. L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dagli affetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel suo insieme.
La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

DM 20-03-2008

Capo III

Sviluppo rurale

Sezione I

*Sostegno per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4
così come definite all'articolo 6 del regolamento (CE) 1975/06*

Articolo 7

(Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento (CE) 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 6 paragrafo 1 del medesimo regolamento, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture, l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 5%, 25% o 50% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 3.

3. In caso di violazioni di più impegni nel corso del medesimo anno civile, si applica il cumulo delle riduzioni ed esclusioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

4. Nel caso di accertamento, per una determinata misura, di due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno civile, ovvero nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso, nel corrispondente esercizio FEASR, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura a cui si riferiscono gli impegni violati. L'autorità competente informa il beneficiario in questione che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente, ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1975/06, con le conseguenze previste dall'articolo 9.

Articolo 8

(Esclusioni per violazioni di impegni agroambientali o per il benessere degli animali ed impegni pertinenti di condizionalità)

1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni sia di uno o più impegni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'articolo 36 lettera a) punti iv) e v) del regolamento (CE) 1698/2005, sia di uno o più impegni pertinenti di condizionalità chiaramente ricollegabili agli impegni agroambientali o per il benessere degli animali, il beneficiario è escluso nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura in questione. L'autorità competente informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1975/06, con le conseguenze previste dall'articolo 9.

3. Sel'inadempienza deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente, il beneficiario è escluso dal beneficio della misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

DM 20-03-2008

Capo III

Sviluppo rurale

Sezione I

*Sostegno per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4
così come definite all'articolo 6 del regolamento (CE) 1975/06*

Articolo 9

(Violazioni commesse deliberatamente)

1. La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 o dell'articolo 8 costituisce violazione commessa deliberatamente e dà luogo all'esclusione dal beneficio della misura in questione, per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo

2. In caso di ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione commessa deliberatamente, il beneficiario è escluso dal sostegno del FEASR per la misura di cui trattasi, con la revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati. Inoltre il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale. In ogni caso il periodo di esclusione o di interdizione dall'accesso al sostegno recato dalla misura in questione non può essere inferiore ai due esercizi FEASR successivi a quello di accertamento della violazione.

3. Le esclusioni e le revoche di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di violazioni commesse deliberatamente individuate a norma dell'articolo 15 comma 2.

4. Le riduzioni ed esclusioni previste dal presente articolo si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste dall'ordinamento nazionale.

SEZIONE II

Rispetto della condizionalità

SOTTOSEZIONE I

Controlli

Articolo 19

Principi generali

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per condizionalità si intendono i requisiti obbligatori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento e i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

Reg.(CE) n.1698/2005

Sottosezione 4

Rispetto dei requisiti

Articolo 51

Riduzione o esclusione dai pagamenti

1. Qualora i beneficiari ricevano le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), e non ottemperino, nell'insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'importo complessivo dei pagamenti a cui hanno diritto nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza è ridotto o revocato.

La riduzione o la revoca di cui al primo comma si applicano anche nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), non ottemperino, nell'insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

DM 20-03-2008

*Capo III
Sviluppo rurale
Sezione I*

*Sostegno per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4
così come definite all'articolo 6 del regolamento (CE) 1975/06*

Articolo 7

5. Le riduzioni e le esclusioni applicate in conformità agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) 1975/06, nei casi di infrazione dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di cui all'articolo 39 paragrafo 3 del Regolamento (CE) 1698/05, si riferiscono ai campi di condizionalità elencati all'articolo 4 paragrafo 1, rispettivamente primo e secondo trattino del regolamento (CE) 1782/03.

2. Ai controlli sul rispetto della condizionalità si applicano l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il disposto dell'articolo 2, punti 2, 2 bis, e da 31 a 36, e degli articoli 9, 41, 42, 43, 46, 47 e 48, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Reg.(CE) n.1782/2003

Articolo 3

Principali requisiti

2. Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.

Articolo 25

Controllo della condizionalità

1. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1.

2. Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al capitolo 1, gli Stati membri utilizzano i sistemi amministrativi e di controllo già predisposti.

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi della direttiva 92/102/CEE e del regolamento (CE) n. 1760/2000, devono essere compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento.

Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(2) "pascolo permanente": terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più;

(31) "campi di condizionalità": i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'allegato IV dello stesso regolamento;

(32) "atto": ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 6, 7, 8 e 8 bis del citato allegato III formano un unico atto;

(33) "norma": le norme definite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5 e dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

(34) "requisito": quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità, si riferisce a ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;

(35) "infrazione": qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme; costituisce infrazione anche l'inadempimento degli obblighi previsti all'articolo 4 del presente regolamento;

(36) "enti specializzati": le competenti autorità nazionali incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Articolo 9

Sistema di controllo in materia di condizionalità

Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. In conformità con il titolo III, capitolo III del presente regolamento, detto sistema prevede in particolare:

a) se l'autorità di controllo competente non è l'organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti dall'organismo pagatore agli enti specializzati e/o, se del caso, tramite l'autorità di coordinamento di cui all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) i metodi per la selezione dei campioni di controllo;

c) indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare;

d) relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali infrazioni riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della frequenza delle infrazioni stesse;

e) se l'autorità di controllo competente non è l'organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli enti specializzati all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento di cui all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, o ad entrambi;

f) l'applicazione del sistema di riduzioni e di esclusioni da parte dell'organismo pagatore.

Gli Stati membri possono inoltre predisporre una procedura secondo la quale l'agricoltore indica all'organismo pagatore gli elementi necessari ad identificare i requisiti e le norme a lui applicabili.

CAPITOLO III

CONTROLLI RELATIVI ALLA CONDIZIONALITÀ

Sezione I

Disposizioni comuni

Articolo 41

Principi generali e definizioni

Ai fini del presente capitolo valgono i principi generali e le definizioni seguenti:

- a) "infrazione ripetuta": l'inottemperanza accertata più di una volta in tre anni consecutivi a uno stesso requisito, norma od obbligo di cui all'articolo 4, purché l'agricoltore sia stato informato di un'infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inottemperanza;
- b) la "portata" di un'infrazione è determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- c) la "gravità" di un'infrazione dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- d) la "durata" di un'infrazione dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Articolo 42

Autorità di controllo competente

1. Gli enti di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento dei controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti e delle norme.

Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi ai sensi del titolo IV, capitolo II.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all'organismo pagatore i controlli relativi a tutti i requisiti, norme, atti o campi di condizionalità o ad alcuni di essi, purché lo Stato membro garantisca che l'efficacia dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione dei controlli a un ente specializzato.

Sezione II

Controlli amministrativi

Articolo 43

Controlli amministrativi

A seconda dei requisiti, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono stabilire di svolgere taluni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti

nell'ambito dei sistemi di controllo applicabili al requisito, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione.

Sezione III

Controlli in loco

Articolo 46

Determinazione del rispetto dei requisiti e delle norme

1. Se del caso, il rispetto dei requisiti e delle norme è determinato mediante l'uso dei mezzi previsti dalla legislazione applicabile al requisito o alla norma in questione.

2. Negli altri casi, se opportuno, la determinazione si effettua con qualsiasi mezzo appropriato, definito dall'autorità di controllo competente e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali sulle determinazioni ufficiali.

3. Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento.

Articolo 47

Elementi dei controlli in loco

1. Nello svolgimento dei controlli sul campione di cui all'articolo 44, l'autorità di controllo competente provvede affinché, per tutti gli agricoltori selezionati, sia accertato il rispetto dei requisiti e delle norme di cui essa è responsabile.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono svolti di norma nell'ambito di una sola ispezione e consistono in un accertamento relativo ai requisiti e alle norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell'ispezione, al fine di rilevare ogni eventuale infrazione a tali norme e requisiti e di individuare inoltre i casi da sottoporre a ulteriori controlli.

Articolo 48

Relazione di controllo

1. Ogni controllo in loco ai sensi del presente capitolo, indipendentemente dal fatto che l'agricoltore in questione sia stato selezionato per il controllo a norma dell'articolo 45 o in seguito a infrazioni portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, è oggetto di una relazione di controllo redatta dall'autorità di controllo competente.

La relazione si articola nelle parti seguenti:

a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:

i) l'agricoltore selezionato per il controllo in loco;

ii) le persone presenti;

iii) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;

b) una parte in cui sono riportati separatamente i controlli svolti in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni:

i) i requisiti e le norme oggetto del controllo in loco;

ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti;

iii) i risultati dei controlli;

iv) le norme e gli atti in relazione ai quali sono state rilevate infrazioni;

c) una parte contenente una valutazione dell'importanza delle infrazioni relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e ripetizione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con indicazione dei fattori che produrrebbero l'aumento o la diminuzione della riduzione da applicare.

Qualora le disposizioni relative al requisito o alla norma in questione consentano di non sanzionare ulteriormente l'infrazione accertata, la relazione ne fa menzione. Lo stesso vale nel caso in cui uno Stato membro conceda una proroga per l'osservanza di una nuova norma, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) [19] o una proroga ai giovani agricoltori, per consentire loro di conformarsi alle norme minime di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 [20].

2. L'agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata.

3. Fatta salva ogni disposizione particolare della legislazione applicabile ai requisiti e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

Ove l'autorità di controllo competente non sia l'organismo pagatore, la relazione è trasmessa all'organismo pagatore entro un mese dal suo completamento.

Articolo 20

Controlli in loco

1. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente effettua controlli in loco su almeno l'1 % dei beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Reg.(CE) n.1698/2005

SEZIONE 2

Asse 2

Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

Articolo 36

Misure

Il sostegno di cui alla presente sezione riguarda le seguenti misure:

a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:

i) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

ii) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

iii) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;

iv) pagamenti agroambientali;

v) pagamenti per il benessere degli animali;

b) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare:

i) imboschimento di terreni agricoli;

iv) indennità Natura 2000;

v) pagamenti silvoambientali;

2. Si applica il disposto dell'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Reg.(CE) n.796/2004

Sezione III Controlli in loco

Articolo 44

Percentuale minima di controlli

Ove la legislazione applicabile agli atti e alle norme preveda già percentuali minime di controllo, è applicata la percentuale in questione anziché quella indicata al primo comma .

2. Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di infrazioni in un dato campo di condizionalità, viene aumentato il numero dei controlli in loco da svolgere nel periodo di controllo successivo.

Articolo 21

Selezione del campione di controllo

1. Per la selezione del campione di controllo di cui all'articolo 20 del presente regolamento si applica il disposto dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 45

Selezione del campione di controllo

1. Fatti salvi i controlli svolti a seguito di infrazioni portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, la selezione delle aziende da sottoporre a controlli ai sensi dell'articolo 44 si basa, se del caso, su un'analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un'analisi dei rischi pertinente rispetto ai requisiti o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere svolta a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche o, nel caso di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), a livello delle imprese.

2. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente seleziona i beneficiari da sottoporre a controllo a norma dell'articolo 20, tra i beneficiari che compongono il campione già selezionato in applicazione dell'articolo 12 e ai quali si applicano i requisiti o le norme pertinenti.
3. In deroga al paragrafo 2, in relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente può selezionare un campione di controllo dell'1 % tra tutti i beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e che sono tenuti a rispettare almeno uno dei requisiti o delle norme suddetti.

SOTTOSEZIONE II

Riduzioni ed esclusioni

Articolo 22

Disposizioni di carattere generale

1. Per le riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di accertamento di inadempienze si applicano l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'articolo 2, punti 2, 2 *bis*, e da 31 a 36, l'articolo 41 e l'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Reg.(CE) n.796/2004

CAPITOLO II

ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA CONDIZIONALITÀ

Articolo 65

Principi generali e definizioni

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, un'azione o un'omissione sono direttamente imputabili al singolo agricoltore che ha personalmente commesso l'infrazione e che, al momento dell'accertamento della stessa, era responsabile dell'azienda, della superficie, dell'unità di produzione o dell'animale in questione. Qualora l'azienda, la superficie, l'unità di produzione o l'animale in questione siano stati trasferiti a un agricoltore successivamente all'avvenuta infrazione, tale agricoltore viene ritenuto egualmente responsabile se persiste nell'infrazione nei casi in cui è ragionevole pensare che avrebbe potuto individuarla e porvi termine.

2. Qualora nella gestione delle diverse misure di sostegno a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 intervenga più di un organismo pagatore, gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente sottosezione, in particolare per assicurare che sia applicato un unico tasso di riduzione a tutti i pagamenti per i quali il beneficiario ha presentato domanda.

Articolo 23

Calcolo delle riduzioni e delle esclusioni

Fatto salvo il disposto dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in caso di accertamento di un'inadempienza, si applica una riduzione all'importo complessivo del sostegno, di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e all'articolo 36, lettera b), punti iv) e v), del medesimo regolamento che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento. Se l'inadempienza è dovuta a negligenza del beneficiario, la riduzione è calcolata in conformità delle disposizioni dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Se l'inadempienza è intenzionale, la riduzione è calcolata in conformità delle disposizioni dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Reg.(CE) n.1698/2005

Sottosezione 4

Rispetto dei requisiti

Articolo 51

Riduzione o esclusione dai pagamenti

2. La riduzione o la revoca delle indennità di cui al paragrafo 1 non si applica, durante la proroga, per i requisiti per cui è stata concessa una proroga conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b)

Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 66

Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 71, qualora un'infrazione sia dovuta alla negligenza dell'agricoltore, viene applicata una riduzione all'importo complessivo dei pagamenti diretti, quali definiti all'articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, che sono stati o dovrebbero essere erogati all'agricoltore in questione in seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell'anno civile in cui è avvenuto l'accertamento. Di norma, la riduzione è pari al 3% dell'importo complessivo in questione.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall'autorità di controllo competente conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), l'organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all'1% o di aumentarla al 5% dell'importo complessivo in questione o, nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non imporre alcuna riduzione.

2. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi atti o norme dello stesso campo di condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione conformemente al paragrafo 1, detti casi sono considerati come un unico caso di infrazione.

3. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi campi di condizionalità, la procedura di fissazione della riduzione quale definita al paragrafo 1 è applicata individualmente a ogni caso di infrazione. Le percentuali delle riduzioni risultanti vengono addizionate. La riduzione massima non deve in ogni caso superare il 5% dell'importo totale di cui al paragrafo 1.

4. Fatti salvi i casi di infrazioni intenzionali di cui all'articolo 67, qualora siano stati accertati casi ripetuti di infrazione, la percentuale fissata in conformità del paragrafo 1 per il primo caso di infrazione deve, per quanto riguarda la prima ripetizione dell'infrazione, essere moltiplicata per tre. A tal fine, qualora tale percentuale sia stata fissata in conformità del paragrafo 2, l'organismo pagatore deve determinare la percentuale che sarebbe stata applicata al primo caso di infrazione al requisito o alla norma in questione.

In caso di ulteriori ripetizioni dell'infrazione, il risultato della riduzione fissata nei casi precedenti di infrazione ripetuta deve essere moltiplicato ogni volta per tre. La riduzione massima non deve in ogni caso superare il 15% dell'importo totale di cui al paragrafo 1.

Una volta raggiunta la percentuale massima del 15%, l'autorità competente informa l'agricoltore in questione che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, si considera che egli abbia agito intenzionalmente ai sensi dell'articolo 67. Qualora venga accertato in seguito un ulteriore caso di infrazione, la percentuale della riduzione da applicare viene fissata moltiplicando per tre il risultato della precedente moltiplicazione, se del caso, prima dell'applicazione del limite del 15%, come stabilito nell'ultima frase del secondo comma.

Articolo 67

Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazioni intenzionali

1. Fatto salvo l'articolo 71, qualora l'infrazione determinata sia stata commessa intenzionalmente dall'agricoltore, la riduzione da applicare all'importo complessivo di cui all'articolo 66, paragrafo 1, primo comma, deve essere, di norma, pari al 20% di tale importo.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall'autorità di controllo competente conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), l'organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15% o, se del caso, di aumentarla fino al 100% dell'importo complessivo in questione.

2. Qualora l'infrazione intenzionale si riferisca a un particolare regime di aiuto, l'agricoltore viene escluso da tale regime per l'anno civile in questione.

In casi estremi per portata, gravità o recidività, o qualora siano state accertate infrazioni intenzionali ripetute, l'agricoltore è inoltre escluso dal regime di aiuto in questione anche nell'anno civile successivo.

DM 20-03-2008

Capo II Condizionalità

Articolo 3 (Riduzioni)

1. *In caso di violazione intenzionale di un impegno di condizionalità, in applicazione dell'articolo 67 paragrafo 1 del regolamento (CE) 796/04, la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita nella misura del 20%, salvo i casi di accumulo di cui all'articolo 5.*

Articolo 4 (Esclusioni)

1. *In caso di violazione intenzionale di un impegno pertinente di condizionalità per un particolare regime di aiuto diretto, in applicazione dell'articolo 67 paragrafo 2 del regolamento (CE) 796/04 il beneficiario è escluso da detto regime di aiuto per l'anno civile in cui è stata riscontrata l'infrazione.*

2. *Gli impegni pertinenti di condizionalità ed i corrispondenti regimi di aiuto di cui al comma 1 sono elencati nell'allegato 1.*

Articolo 5 (Cumulo delle riduzioni)

1. *Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 71 del regolamento (CE) 796/04, nel caso di violazioni della condizionalità riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza o intenzionalità, o nel caso di infrazioni ripetute, l'organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalità stabilite nell'allegato 2.*

Articolo 6

(Casi di non applicazione delle riduzioni ed esclusioni)

1. *Ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1782/03 le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per agricoltore e per anno civile.*
2. *Nei casi in cui al comma 1, resta fermo l'obbligo di porre in atto le azioni correttive notificate all'agricoltore dall'Autorità competente secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.*

Articolo 7

(Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)

5. *Le riduzioni e le esclusioni applicate in conformità agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) 1975/06, nei casi di infrazione dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di cui all'articolo 39 paragrafo 3 del Regolamento (CE) 1698/05, si riferiscono ai campi di condizionalità elencati all'articolo 4 paragrafo 1, rispettivamente primo e secondo trattino del regolamento (CE) 1782/03*

Articolo 24

Cumulo delle riduzioni

In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni per la presentazione tardiva delle domande previste dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004, quindi le riduzioni previste dagli articoli 16 o 17 del presente regolamento, poi quelle previste dall'articolo 18 e infine quelle previste agli articoli 22 e 23.

DM 20-03-2008

Articolo 13

(Cumulo delle riduzioni)

1. *In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06, quindi le riduzioni previste dal precedente articolo 12.*

Reg.(CE) n.796/2004

Articolo 21

Presentazione tardiva delle domande

1. Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 72, la presentazione di una domanda di aiuto a norma del presente regolamento oltre il termine prescritto comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Fatte salve eventuali misure particolari adottate dagli Stati membri per garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere

programmati ed eseguiti efficaci controlli, il primo comma si applica anche in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono essere trasmessi all'autorità competente in virtù degli articoli 12 e 13, qualora tali documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità all'aiuto in questione. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto in questione.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

2. La presentazione di una modifica di una domanda unica oltre il termine ultimo di cui all'articolo 15, paragrafo 2 comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all'uso effettivo delle parcelle agricole in questione.

Le modifiche di una domanda unica non sono più ricevibili oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica, secondo il disposto del paragrafo 1, terzo comma. Se, tuttavia, detto termine coincide con quello previsto all'articolo 15, paragrafo 2, o lo precede, le modifiche di una domanda unica sono ricevibili fino alla data di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Per quanto riguarda le superfici foraggere, la riduzione derivante dalla presentazione tardiva della domanda unica è cumulata a qualunque altra riduzione applicabile in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto di cui agli articoli 131 e 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

TITOLO II

Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'asse 1 e dell'asse 3 e per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 25

Campo di applicazione

Il presente titolo si applica:

- a) alle misure di sostegno di cui agli articoli 20 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Reg.(CE) n.1698/2005

Articolo 20

Misure

Il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale si esplica attraverso le seguenti misure:

a) misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano, in particolare:

i) azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;

ii) insediamento di giovani agricoltori;

iii) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;

iv) utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali;

v) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;

b) misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione, in particolare:

i) ammodernamento delle aziende agricole;

ii) accrescimento del valore economico delle foreste;

iii) accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;

iv) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché nel settore forestale;

v) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;

vi) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;

c) misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli, in particolare:

i) sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria;

ii) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

iii) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

d) misure transitorie per Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, in particolare:

- i) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;
- ii) sostegno alla costituzione di associazioni di produttori.

SEZIONE 3

Asse 3

Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale

Articolo 52

Misure

Il sostegno di cui alla presente sezione si esplica attraverso le seguenti misure:

- a) misure intese a diversificare l'economia rurale, in particolare:
 - i) diversificazione in attività non agricole;
 - ii) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico;
 - iii) incentivazione di attività turistiche;
- b) misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, in particolare:
 - i) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
 - ii) sviluppo e rinnovamento dei villaggi;
 - iii) tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;
- c) una misura in materia di formazione e informazione, rivolta agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3;
- d) una misura finalizzata all'animazione e all'acquisizione di competenze in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

- b) alle misure di sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto vi), e all'articolo 36, lettera b), punti vi) e vii), nonché all'articolo 39, paragrafo 5, e all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto;

Reg.(CE) n.1698/2005

SEZIONE 2

Asse 2

Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

Articolo 36

Misure

Il sostegno di cui alla presente sezione riguarda le seguenti misure:

- a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:
 - vi) sostegno agli investimenti non produttivi;
- b) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare:
 - i) imboschimento di terreni agricoli;
 - ii) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;
 - vi) ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
 - vii) sostegno agli investimenti non produttivi.

- c) al sostegno concesso a norma dell'articolo 63, lettere a) e b), del medesimo regolamento, per operazioni corrispondenti a misure di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Reg.(CE) n.1698/2005

Articolo 63

Misure

Il sostegno a titolo dell'asse Leader è concesso per:

- a) l'attuazione delle strategie di sviluppo locali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di uno o più dei tre assi definiti nelle sezioni 1, 2 e 3;
- b) la realizzazione di progetti di cooperazione che perseguano gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);

SEZIONE I

Controlli

Articolo 26

Controlli amministrativi

1. Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.
 2. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica:
 - a) dell'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
 - b) del rispetto dei criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale;
 - c) della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
 - d) della ragionevolezza delle spese proposte, valutata con un sistema di valutazione adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto delle diverse offerte oppure valutata da un comitato di valutazione;
 - e) dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.
 3. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:
 - a) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
 - b) della realtà della spesa oggetto della domanda;
 - c) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.
 4. I controlli amministrativi relativi ad operazioni connesse ad investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.
- Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali visite per investimenti di entità minore, o se ritengono che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento. La suddetta decisione, con i relativi motivi, forma oggetto di registrazione.
5. I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

6. I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.

7. Per quanto riguarda il sostegno relativo ai sistemi qualità riconosciuti dagli Stati membri, a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità gli organismi pagatori possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni. Tuttavia devono accertarsi che il funzionamento di tali servizi, enti o organizzazioni risponda a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità.

Reg.(CE) n.1698/2005

Articolo 32

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto ii), è concesso:

- a) unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano;
- b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2: non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria nazionale;
- c) a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo sarà determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è limitato agli importi massimi fissati nell'allegato.

Articolo 27

Controlli in loco

1. Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base ad un idoneo campione. Tale controlli per quanto possibile sono eseguiti prima del versamento del saldo per un dato progetto.

2. La spesa controllata rappresenta almeno il 4 % della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5 % della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.

3. Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare:

- a) dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
- b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;

c) della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure.

4. I risultati dei controlli in loco devono essere valutati per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.

5. I controlli in loco possono essere oggetto di preavviso purché non venga compromesso lo scopo del controllo. Se supera le 48 ore il preavviso dovrà limitarsi allo stretto necessario in funzione della natura della misura e dell'operazione cofinanziate.

Articolo 28

Contenuto dei controlli in loco

1. Mediante i controlli in loco gli Stati membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti:

a) l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario;

b) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;

c) la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario;

d) la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.

2. Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

3. Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità nazionali, i controlli in loco includono una visita all'operazione o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione.

4. Possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo fissate all'articolo 27, paragrafo 2, soltanto i controlli rispondenti a tutti i requisiti previsti dal presente articolo.

Articolo 29

Controllo delle misure relative al prepensionamento e all'agricoltura di semisussistenza

1. Per le domande relative al sostegno ai sensi degli articoli 23 e 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i controlli amministrativi includono anche i controlli previsti all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento.

Reg.(CE) n.1698/2005

Articolo 23

Prepensionamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iii), è concesso:

- a) ad agricoltori che decidono di abbandonare l'attività agricola e di cedere l'azienda ad altri agricoltori;
- b) a lavoratori agricoli che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola al momento della cessione.

2. Il cedente deve:

- a) avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;
- b) abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali;
- c) aver esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione.

3. Il rilevatario deve:

- a) subentrare al cedente insediandosi come previsto all'articolo 22; oppure
- b) essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un'entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola.

4. Il lavoratore agricolo deve:

- a) avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;
- b) aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- c) aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
- d) essere iscritto a un regime di previdenza sociale.

5. La durata complessiva del sostegno al prepensionamento è limitata ad un massimo di 15 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore.

Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una pensione di anzianità, il sostegno al prepensionamento è versato, a titolo integrativo, in funzione dell'importo della pensione nazionale.

6. L'importo massimo ammissibile del sostegno è fissato nell'allegato.

Articolo 24

Utilizzo di servizi di consulenza

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iv), è concesso allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento globale della loro azienda.

Il servizio di consulenza agli agricoltori copre almeno:

- a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.

2. Il sostegno per il ricorso a servizi di consulenza è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

2. Per le misure di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 gli Stati membri possono rinunciare all'esecuzione dei controlli in loco dopo il primo pagamento del sostegno se attuano controlli amministrativi, abbinati tra l'altro ad idonei controlli incrociati, in particolare con le informazioni contenute nella banca dati informatizzata prevista all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1782/2003, che forniscono la necessarie garanzie di legalità e regolarità dei pagamenti.

Reg.(CE) n.1782/2003

Articolo 19

Banca di dati informatizzata

1. Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ciascuna azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto.

Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000.

2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le banche stesse e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del territorio dello Stato membro e siano tra loro compatibili, per consentire verifiche incrociate.

Articolo 30

Controlli ex post

1. Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale.

Reg.(CE) n.1698/2005

Articolo 72

Durata delle operazioni d'investimento

1. Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

2. Gli obiettivi dei controlli ex post sono i seguenti:

- a) verificare il rispetto dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

3. I controlli ex post coprono ogni anno almeno l'1 % della spesa ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

4. I controlli ex post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.
I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

SEZIONE II

Riduzioni ed esclusioni

Articolo 31

Riduzioni ed esclusioni

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili. Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

- a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;
- b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Le riduzioni si applicano mutatis mutandis alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 28 e 30.

2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

3. Le sanzioni previste ai paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste dall'ordinamento nazionale.

DM 20-03-2008

Sezione II

Sostegno a misure di investimento così come definite all'articolo 25 del Reg. CE 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del Reg. CE 1698/05

Articolo 12

(Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 25 del medesimo regolamento e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) 1698/05, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 5.

3. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

CAPITOLO II

Disposizioni specifiche per l'asse 4 (Leader)

Articolo 32

Controlli

Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, lo Stato membro organizza controlli in conformità delle disposizioni di cui al presente titolo. I controlli sono eseguiti da persone indipendenti dal gruppo di azione locale di cui trattasi.

Reg.(CE) n.1698/2005

Articolo 63

Misure

Il sostegno a titolo dell'asse Leader è concesso per:

c) la gestione dei gruppi di azione locale, l'acquisizione di competenze e l'animazione sul territorio di cui all'articolo 59.

Articolo 33

Responsabilità del controllo

1. Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 63, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i controlli amministrativi di cui all'articolo 26 del presente regolamento possono essere effettuati da gruppi di azione locale nell'ambito di una delega formale. Spetta tuttavia allo Stato membro la responsabilità di verificare che il gruppo di azione locale possieda la capacità amministrativa e di controllo a tal fine necessaria.

2. Gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei gruppi di azione locale. Tale sistema include controlli regolari del loro operato, compresi controlli della contabilità e la ripetizione a campione di controlli amministrativi.

DM 20-03-2008

Sezione III

Sostegno per tutte le misure di sviluppo rurale

Articolo 14

(Disposizioni comuni)

1. Ove si accertino in relazione ad operazioni integrate una o più infrazioni in una o più componenti dell'operazione integrata, si applicano le riduzioni ed esclusioni previste dal presente decreto per le corrispondenti misure.

2. Le riduzioni ed esclusioni di cui al comma 1 si applicano all'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per la componente dell'operazione a cui si riferiscono le violazioni.

PARTE III

Disposizioni Finali

Articolo 34

Comunicazioni

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 15 luglio di ogni anno e per la prima volta entro il 15 luglio 2008 una relazione sull'esercizio finanziario FEASR precedente, relativa in particolare ai seguenti punti:

- a) il numero di domande di pagamento per ciascuna misura di sviluppo rurale, l'importo totale controllato e, se del caso, la superficie totale e il numero totale di animali oggetto di controlli in loco effettuati a norma degli articoli 12, 20 e 27;
- b) per il sostegno connesso alla superficie, la superficie complessiva con una ripartizione per singolo regime di aiuto;
- c) per le misure connesse agli animali, il numero complessivo di capi con una ripartizione per singolo regime di aiuto;
- d) le risultanze dei controlli effettuati, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma degli articoli 16, 17, 18, 22 e 23;
- e) il numero di controlli ex post effettuati a norma dell'articolo 30, l'importo delle spese controllate e i risultati dei controlli, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma dell'articolo 31.

DM 20-03-2008

Capo IV (Disposizioni finali)

Articolo 15 *(Procedure e adempimenti)*

5. Agea effettua il monitoraggio delle riduzioni ed esclusioni applicate annualmente ai sensi del presente decreto e trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una relazione dettagliata entro il 15 luglio di ciascun anno sull'esercizio FEASR e FEAGA precedente, secondo le modalità previste dall'articolo 34 del regolamento (CE) 1975/06. Per il primo anno di applicazione del presente decreto entro il predetto termine sono trasmesse al Mipaaf anche le relazioni relative all'applicazione del regime di condizionalità sugli esercizi FEOGA sezione garanzia 2005 e 2006.

Articolo 35

Controllo da parte della Commissione

Al sostegno concesso in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica il disposto dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Reg.(CE) n.1782/2003

Articolo 27

Informazione e controlli

2. Dopo aver informato in tempo utile le autorità competenti, rappresentanti autorizzati, nominati dalla Commissione, possono procedere a:

- esami o controlli relativi alle misure adottate per istituire ed attuare il sistema integrato,
- verifiche presso le agenzie e le ditte specializzate di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

Funzionari dello Stato membro interessato possono partecipare a tali controlli. I suddetti poteri di controllo non ostano all'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale che riservano taluni adempimenti a funzionari appositamente designati dall'ordinamento nazionale. I rappresentanti autorizzati nominati dalla Commissione non partecipano, in particolare, a visite domiciliari o ad interrogatori formali di persone sospette ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro. Tuttavia, essi hanno accesso alle informazioni così ottenute.

Articolo 36

Rapporti di controllo all'organismo pagatore

1. Se i controlli non sono effettuati dall'organismo pagatore, lo Stato membro provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti. Spetta all'organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie.

Occorre conservare una pista di controllo sufficiente. Nell'allegato I figura una descrizione indicativa dei requisiti necessari per una pista di controllo soddisfacente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, possono consistere in un rapporto su ciascun controllo eseguito oppure, se del caso, assumere la forma di un rapporto sintetico.
3. L'organismo pagatore ha il diritto di verificare la qualità dei controlli eseguiti da altri enti e di ricevere tutte le altre informazioni che gli sono necessarie per svolgere le proprie funzioni.

DM 20-03-2008

Capo IV (Disposizioni finali)

Articolo 15 (Procedure e adempimenti)

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo pagatore competente, in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle relative disposizioni attuative, individuano con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità ed i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 e degli allegati 3 e 5.

2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, con i medesimi termini e le stesse modalità ivi indicati, possono individuare ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente ai sensi dell'articolo 9.

3. In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto stabilito al comma 1 che abbia dato luogo a regolazioni finanziarie operate dalla Commissione Europea a carico dell'Italia, a valere sulle risorse del FEAGA e del FEASR, si applica l'articolo 1 comma 1215 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

4. Gli organismi pagatori applicano le riduzioni e le esclusioni nei regimi di aiuto in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e a quelle contenute nel presente decreto e nei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 16 (Norme di rinvio)

1. Alle violazioni di misure agroambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a pagamenti ammessi o a domande ammesse prima del 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) 1257/99 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 dicembre 1998 n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2080/92, e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002 e le corrispondenti norme applicative regionali.

2. Il comma 1 del presente articolo non si applica nei casi in cui siano previste, per impegni pluriennali, specifiche clausole di adeguamento alle nuove disposizioni disciplinate dal regolamento (CE) 1698/05 o nel caso in cui l'applicazione del presente decreto risulti più favorevole al beneficiario.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica al sostegno comunitario relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

DESCRIZIONE INDICATIVA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER UNA PISTA DI CONTROLLO ADEGUATA

La pista di controllo è considerata adeguata, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, se, per una determinata forma d'intervento, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) permette di riconciliare gli importi globali dichiarati alla Commissione e le fatture, i documenti contabili e gli altri documenti giustificativi detenuti dall'organismo pagatore o da altri servizi per tutte le operazioni che beneficiano il sostegno del FEASR;
- b) permette di verificare l'avvenuto pagamento della spesa pubblica al beneficiario;
- c) permette di verificare l'applicazione dei criteri di selezione alle operazioni finanziate dal FEASR;
- d) contiene, per quanto di ragione, il piano finanziario, i rapporti di attività, i documenti relativi all'erogazione del sostegno, i documenti relativi alle procedure di appalto pubblico e i rapporti relativi ai controlli effettuati.